

ANNEX V ITALIA

INDICE

1.	AMBITO DI APPLICAZIONE	2
SEZIC	ONE I – ANNEX V ITALIA	2
DISP	OSIZIONI GENERALI	2
2.	DEFINIZIONI	2
3.	LINGUA	2
4.	FATTURAZIONE E PAGAMENTI	2
5.	TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	5
6.	SUBAPPALTO, SUBCONTRATTI	6
7.	IMPOSTE E TASSE	8
8.	RAPPRESENTANZA FISCALE E TECNICA PAESI NON UE	
9.	GARANZIA ECONOMICA	9
10.	CEDIBILITA' DEI CREDITI E CESSIONE DEL CONTRATTO	
11.	RECESSO DI ENEL PER PROCEDURE CONCORSUALI A CARICO DEL FORNITORE	9
12.	RISOLUZIONE ED ESECUZIONE IN DANNO	9
13.	TUTELA DEI DATI PERSONALI	
14.	SALVAGUARDIA AMBIENTALE	.14
15.	CLAUSOLE ETICHE	.16
16.	LEGGE APPLICABILE	.17
17.	FORO COMPETENTE	.17
SEZIC	ONE II – ANNEX V ITALIA	.18
	JSOLE APPLICABILI AI SERIVIZI DI SUPPORTO AI SOFTWARE ED AI SERVIZI CLOUD DI CUI ART. 1 "SCOPE" E "SEZIONE V" DELLA PARTE GENERALE	
18.	OBBLIGHI DEL FORNITORE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	18
	RESPONSABILITA' SOLIDALE	
ALLE	GATI CLAUSOLE ETICHE	22
ALLE	GATO 1 ANNEX ITALIA	23
ALLE	GATO 2 ANNEX ITALIA	.28
ALLE	GATO 3 ANNEX ITALIA	.32
ALLE	GATO 4 ANNEX ITALIA	.33
ALLE	GATI SICUREZZA UTILIZZO SISTEMI INFORMATICI ENEL	.34
ALLE	GATO 5 ANNEX ITALIA	.35
ALLE	GATO 6 ANNEX ITALIA	.38
ALLE	GATI "RESPONSABILITA' SOLIDALE"	.48
ALLE	GATO B1	.49
ALLE	GATO C1	.50
ALLE	GATO D1 (IN ALTERNATIVA AL C1)	.52
ΔΙΙΕ	GATO TECNICO	54



1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1 Il presente "Annex V Italia" si applica ai Contratti regolati dalla legge italiana e conclusi tra una Società del Gruppo ENEL e un Fornitore che abbiano come oggetto l'acquisizione di Software, Servizi Cloud e servizi di manutenzione/supporto di Software e Servizi Cloud.

Il presente Annex V Italia è parte integrante e sostanziale delle Condizioni Generali del Gruppo ENEL per l'acquisizione di Software, Servizi Cloud e servizi di manutenzione/supporto di Software e Servizi Cloud di cui costituisce un allegato (d'ora in avanti Parte Generale e Annex Paese indicati anche come "Condizioni Generali").

1.2 Nella lettera d'ordine è indicata la pagina Web in cui sono rese disponibili le presenti Condizioni Generali e, per coloro i quali non abbiano accesso a detta pagina Web e ne facciano richiesta, ne verrà inviata una copia in formato elettronico/cartaceo.

SEZIONE I - ANNEX VITALIA

DISPOSIZIONI GENERALI

La presente sezione si applica alle acquisizioni di Software, Servizi Cloud e servizi di manutenzione/supporto di Software e Servizi Cloud di cui all'art.1 "AMBITO DI APPLICAZIONE" della Parte Generale.

2. DEFINIZIONI

2.1 Nel presente documento si impiegano, tra le altre, le seguenti definizioni:

Atto di Nomina: Atto con cui Enel nomina il Responsabile Esterno del trattamento dati, in applicazione del "Codice in materia di protezione dei dati personali" (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.)

3. LINGUA

- 3.1 La versione originale del presente Annex V Italia è quella in lingua italiana.
- 3.2 Si precisa che in caso di discordanza tra la versione originale, in lingua italiana, e le traduzioni in altre lingue prevarrà la versione originale in lingua italiana.

4. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

4.1 Generalità

- 4.1.1 Fatto salvo quanto stabilito all'art. 10 "CONDIZIONI DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO" della Parte Generale delle Condizioni Generali, ad eccezione della Lettera "B" del medesimo articolo, i corrispettivi devono essere fatturati dal Fornitore secondo le modalità e i termini stabiliti nel Contratto. In particolare, in deroga a quanto previsto alla lettera "B" dell'art. 10 "CONDIZIONI DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO" della Parte Generale delle Condizioni Generali, la trasmissione delle fatture dovrà avvenire esclusivamente attraverso i sistemi elettronici di ENEL (Portale degli Acquisti).
- 4.1.2 La fattura sarà valida ed ENEL potrà accettarla solo se conterrà tutti i dati previsti dal Contratto e dalla normativa applicabile e se l'attività oggetto del Contratto sia stata eseguita correttamente.
- 4.1.3 Salvo il caso in cui il Raggruppamento Temporaneo di Imprese o il Consorzio ordinario sia dotato di autonoma Partita I.V.A., ciascuna impresa del Raggruppamento o del Consorzio è tenuta a fatturare i corrispettivi della propria prestazione anche al fine di rispettare gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al successivo art. 5 "TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI". Le fatture emesse dalle singole imprese mandanti devono pervenire ad ENEL opportunamente corredate del benestare dell'impresa mandataria.
- 4.1.4 Fatta salva la normativa vigente in materia di applati pubblici, resta in ogni caso inteso che, in caso di subappalto, laddove ENEL non abbia dichiarato che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, ENEL sospenderà il pagamento in favore del Fornitore, qualora il Fornitore stesso non abbia trasmesso, nei termini di legge, copia delle fatture



quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dal Fornitore al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

- 4.1.5 ENEL si riserva comunque la facoltà di non dare corso ai pagamenti ove il Fornitore non dimostri l'esatto adempimento delle obbligazioni oggetto del Contratto e/o di essere in regola con gli adempimenti di legge e non adempia a quanto previsto nel successivo art. 5 "TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI".
- 4.1.6 E' esclusa la possibilità per il Fornitore di conferire a terzi mandati all'incasso o di ricorrere a qualsivoglia forma di delegazione di pagamento o comunque di disposizione del proprio credito.

4.2 Pagamenti

A) <u>Le clausole di cui ai punti 4.2.1 e 4.2.2, si applicano ai contratti che hanno ad oggetto attività affidate ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici (c.d. Codice degli appalti)</u>

4.2.1 Servizi (ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici)

- 4.2.1.1 Prima dell'emissione di ogni fattura il Fornitore dovrà richiedere all'Unità ENEL che gestisce il contratto il benestare alla fatturazione. Tale benestare verrà rilasciato previa esecuzione, da parte di ENEL, delle verifiche eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità delle prestazioni alle previsioni contrattuali.
- 4.2.1.2 Il pagamento delle fatture, a mezzo bonifico bancario, sarà effettuato, con valuta fissa per il beneficiario, al terzultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il termine di 60 giorni fine mese dalla data ricezione delle fatture, a condizione che le fatture pervengano ad ENEL con gli estremi identificativi dell'autorizzazione alla fatturazione (benestare alla fattura). Nel caso in cui gli estremi identificativi dell'autorizzazione alla fatturazione non vengano inseriti nelle fatture, le stesse non verranno accettate né se ne terrà conto ai fini del computo della data di ricezione.
- 4.2.1.3 Qualora il giorno di pagamento, come sopra definito, coincida con un lunedì o un martedì, il pagamento sarà posticipato al mercoledì, se lavorativo; in caso contrario, il giorno di pagamento resta invariato.
- 4.2.1.4 In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine contrattuale, ove tale ritardo sia imputabile ad ENEL, sono dovuti al Fornitore interessi di mora, nella misura degli interessi legali determinati come nel seguito indicato:
 - 1. Per il primo semestre dell'anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° gennaio di quell'anno;
 - 2. Per il secondo semestre dell'anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° luglio di quell'anno.

Per l'applicazione dei tassi di cui ai precedenti punti 1. e 2. si farà riferimento a quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.

Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo al termine di pagamento stabilito dal Contratto.

4.2.1.5 Qualora il creditore dimostri di aver sostenuto costi per il recupero del credito, allo stesso spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di Euro 40 (quaranta/00 euro) a titolo di risarcimento del danno. E' fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi sopportati per il recupero del credito.

4.2.2 Forniture¹ (ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici)

4.2.2.1 Il pagamento delle fatture, a mezzo bonifico bancario, sarà effettuato, con valuta fissa per il beneficiario, al terzultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il termine di 60 giorni fine mese dalla data dell'accettazione o delle verifiche da parte di ENEL (data benestare), eventualmente previste dalla legge o dal

Termini e Condizioni Generali del Gruppo Enel per Software e Servizi Cloud

- 3 -

_

¹ Nei contratti di fornitura e/o di fornitura con posa in opera che prevedano piani di fatturazione e nei quali sia previsto che la consegna dei beni oggetto del contratto avvenga solo dopo l'autorizzazione di ENEL alla consegna stessa, si applica la clausola relativa agli appalti di servizi.



Contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce alle previsioni contrattuali, a condizione che le fatture pervengano ad ENEL entro il terzo giorno lavorativo del mese in cui deve essere effettuato il pagamento; nel caso in cui le fatture pervengano in ritardo rispetto a quest'ultimo termine, il pagamento sarà effettuato al terzultimo giorno lavorativo del mese successivo, sempreché le fatture siano pervenute entro il terzo giorno lavorativo di tale mese o, più in generale, il pagamento sarà effettuato al terzultimo giorno lavorativo del mese entro il cui terzo giorno lavorativo siano pervenute le fatture.

- 4.2.2.2 Qualora il giorno di pagamento, come sopra definito, coincida con un lunedì o un martedì, il pagamento sarà posticipato al mercoledì, se lavorativo; in caso contrario, il giorno di pagamento resta invariato.
- 4.2.2.3 In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine contrattuale, ove tale ritardo sia imputabile ad ENEL, sono dovuti al Fornitore interessi di mora, nella misura degli interessi legali determinati come nel seguito indicato:
 - 1. Per il primo semestre dell'anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° gennaio di quell'anno;
 - 2. Per il secondo semestre dell'anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° luglio di quell'anno.

Per l'applicazione dei tassi di cui ai precedenti punti 1. e 2. si farà riferimento a quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.

Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo al termine di pagamento stabilito dal Contratto.

- 4.2.2.4 Qualora il creditore dimostri di aver sostenuto costi per il recupero del credito, allo stesso spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di Euro 40 (quaranta/00 euro) a titolo di risarcimento del danno. E' fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi sopportati per il recupero del credito.
 - B) <u>Le clausole di cui ai punti 4.2.3. e 4.2.4., si applicano ai contratti che hanno ad oggetto attività affidate NON ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici (c.d. Codice degli appalti)</u>
 - 4.2.3 Servizi (non ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici)
- 4.2.3.1 Prima dell'emissione di ogni fattura al Fornitore dovrà richiedere all'Unità ENEL che gestisce il Contratto il benestare alla fatturazione. Tale benestare verrà rilasciato previa esecuzione, da parte di ENEL, delle verifiche eventualmente previste dalla legge o dal Contratto ai fini dell'accertamento della conformità delle prestazioni alle previsioni contrattuali.
- 4.2.3.2 Il pagamento delle fatture, a mezzo bonifico bancario, sarà effettuato, con valuta fissa per il beneficiario, al terzultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il termine di 60 giorni fine mese dalla data ricezione delle fatture, qualora siano trasmesse tramite Web EDI, e di 90 giorni se le fatture sono trasmesse come file in formato PDF/TIFF, a condizione che le fatture pervengano ad ENEL con gli estremi identificativi dell'autorizzazione alla fatturazione (Benestare alla fattura). Nel caso in cui gli estremi identificativi dell'autorizzazione alla fatturazione non vengono riportati sulle fatture, le stesse non verranno accettate né se ne terrà conto ai fini del computo della data di ricezione.
- 4.2.3.3 Qualora il giorno di pagamento, come sopra definito, coincida con un lunedì o un martedì, il pagamento sarà posticipato al mercoledì, se lavorativo; in caso contrario, il giorno di pagamento resta invariato.
- 4.2.3.4 In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine contrattuale, ove tale ritardo sia imputabile ad ENEL, sono dovuti al Fornitore interessi di mora, nella misura degli interessi legali determinati come nel seguito indicato:
 - 1. Per il primo semestre dell'anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° gennaio di quell'anno;
 - 2. Per il secondo semestre dell'anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° luglio di quell'anno.



Per l'applicazione dei tassi di cui ai precedenti punti 1. e 2. si farà riferimento a quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.

Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo al termine di pagamento stabilito dal Contratto.

4.2.3.5 Qualora il creditore dimostri di aver sostenuto costi per il recupero del credito, allo stesso spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di Euro 40 (quaranta/00 euro) a titolo di risarcimento del danno. E' fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi sopportati per il recupero del credito.

4.2.4 Forniture² (non ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici)

- 4.2.4.1 Il pagamento delle fatture, a mezzo bonifico bancario, sarà effettuato, con valuta fissa per il beneficiario, al terzultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il termine di 60 giorni fine mese dalla data dell'accettazione o delle verifiche, da parte di ENEL (data benestare), eventualmente previste dalla legge o dal Contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce alle previsioni contrattuali, a condizione che le fatture pervengano ad ENEL entro il terzo giorno lavorativo del mese in cui deve essere effettuato il pagamento qualora siano trasmesse in modalità WEB EDI e di 90 giorni se le fatture sono trasmesse come file in formato PDF/TIFF, a condizione che le fatture pervengano a ENEL entro il terzo giorno lavorativo del mese in cui deve essere effettuato il pagamento; nel caso in cui le fatture pervengano in ritardo rispetto a quest'ultimo termine, il pagamento sarà effettuato al terzultimo giorno lavorativo del mese successivo, sempreché le fatture siano pervenute entro il terzo giorno lavorativo di tale mese o, più in generale, il pagamento sarà effettuato al terzultimo giorno lavorativo del mese entro il cui terzo giorno lavorativo siano pervenute le fatture.
- 4.2.4.2 Qualora il giorno di pagamento, come sopra definito, coincida con un lunedì o un martedì, il pagamento sarà posticipato al mercoledì, se lavorativo; in caso contrario, il giorno di pagamento resta invariato.
- 4.2.4.3 In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine contrattuale, ove tale ritardo sia imputabile ad ENEL, sono dovuti al Fornitore interessi di mora, nella misura degli interessi legali determinati come nel seguito indicato:
 - 1. Per il primo semestre dell'anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° gennaio di quell'anno;
 - 2. Per il secondo semestre dell'anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° luglio di quell'anno.

Per l'applicazione dei tassi di cui ai precedenti punti 1. e 2. si farà riferimento a quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.

Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo al termine di pagamento stabilito dal Contratto.

4.2.4.4 Qualora il creditore dimostri di aver sostenuto costi per il recupero del credito, allo stesso spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di Euro 40 (quaranta/00 euro) a titolo di risarcimento del danno. E' fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi sopportati per il recupero del credito.

5. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI³

- 5.1 Il Fornitore assume tutti gli obblighi di cui all'art.3, legge 13 agosto 2010, n.136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), così come modificata dal DL.12 novembre 2010, N. 187, convertito con Legge 17 dicembre 2010, N.217.
- 5.2 In particolare, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, i Fornitori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle

² Nei contratti di fornitura che prevedano piani di fatturazione e nei quali sia previsto che la consegna dei beni oggetto del contratto avvenga solo dopo l'autorizzazione di ENEL alla consegna stessa, si applica la clausola relativa agli appalti di servizi.



forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva - fermo restando quanto previsto dal comma 5 del suddetto art.3 - al Contratto.

- 5.3 Inoltre, tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici e, dunque relativi al Contratto, nonché alla gestione dei suddetti finanziamenti devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del suddetto art.3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
- 5.4 Il Fornitore è tenuto a comunicare alle Unità Amministrative competenti di ENEL, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui sopra entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al Contratto, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
- 5.5 Analogamente e con le medesime modalità, il subappaltatore o il subcontraente tramite il Fornitore, sono tenuti a comunicare al gestore del Contratto i dati di cui sopra.
- 5.6 Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, informa ENEL e la Prefettura Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
- 5.7 Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori o subcontraenti analoga clausola con la quale ciascuno di essi assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al suddetto art.3, legge 13 agosto 2010, n.136.
- 5.8 Nel caso di violazione, da parte del Fornitore, di uno solo degli obblighi previsti dall'art.3, legge 13 agosto 2010, n.136 o dal presente articolo, il Contratto si intenderà risolto di diritto immediatamente, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 cod. civ..
- 5.9 Nel caso sia previsto, oltre al CIG (Codice Identificativo di Gara) il rilascio obbligatorio del Codice Unico di Progetto (CUP), ENEL comunicherà detto codice al Fornitore che dovrà riportarlo su ciascuna relativa transazione.

6. SUBAPPALTO, SUBCONTRATTI

- 6.1 Il subappalto è ammesso nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia e di quanto stabilito nel Contratto. In particolare si applica la normativa vigente in materia di appalti pubblici e pertanto, il Fornitore in relazione alle attività o parti di attività che in sede di offerta ha dichiarato di voler subappaltare, potrà procedere con l'affidamento in subappalto, solo dopo che ENEL avrà verificato le condizioni previste dalla legge ed avrà quindi rilasciato la preventiva autorizzazione.
- 6.2 A tal fine il Fornitore dovrà avanzare la richiesta di volersi avvalere del subappalto, in tempo utile e tenendo conto dei tempi di rilascio della suddetta autorizzazione, inviando ad ENEL apposita comunicazione scritta contenente:
 - l'indicazione dettagliata delle attività per le quali si chiede autorizzazione al subappalto e il relativo importo;
 - l'indicazione del soggetto subappaltatore;
 - data presunta di inizio e fine subappalto.
- 6.3 E' fatto divieto al Fornitore di dare in subappalto l'esecuzione di qualsiasi parte delle attività comprese nel contratto, se non sia stato espressamente autorizzato per iscritto dall'unità ENEL che gestisce il Contratto.
 - 6.4 Inoltre, il Fornitore dovrà allegare la seguente documentazione:

Fornitore

> copia autenticata del contratto di subappalto sottoscritto dalle parti;

Prima Edizione Valido dal 01/06/2016

³ La clausola si applica esclusivamente ai contratti affidati ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici.



dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento, a norma dell'art. 2359 Cod.Civ., con l'impresa subappaltatrice, nonché analoga dichiarazione effettuata da ciascuna impresa partecipante nel caso di R.T.I. o Consorzio.

Subappaltatore

- dichiarazione sostitutiva, attestante l'insussistenza delle cause di esclusione di cui alla normativa vigente in materia di appalti pubblici;
- dichiarazione/i rilasciata/e dalla/e impresa/e subappaltatrice/i qualora la/e stessa/e abbia/no forma societaria rientrante tra quelle previste dal D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187;
- il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. della ditta subappaltatrice per attività attinenti quelle oggetto del subappalto; per i subappaltatori esteri si applicano le disposizioni di cui alla normativa vigente in materia;
- autocertificazione attestante la regolarità degli adempimenti di legge e di contratto in materia di rapporti di lavoro dei propri dipendenti specificando:
 - Codice Impresa e Sede INAIL
 - Matricola Impresa e Sede INPS
 - Matricola Impresa, Sede e, eventualmente, Tipo Cassa Edile
 - Contratto Collettivo Nazionale applicato
- autocertificazione attestante la regolarità degli adempimenti in materia di igiene e di sicurezza del lavoro nei confronti dei propri dipendenti;
- dichiarazione rilasciata dal subappaltatore ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 di possesso di adeguata forza lavoro con la specifica professionalità necessaria per l'esecuzione, in sicurezza, delle attività subappaltate, di aver svolto attività formative in materia di sicurezza per i rischi propri dell'impresa subappaltatrice per l'esecuzione delle attività oggetto d subappalto, ovvero di impegnarsi a svolgere dette attività formative per le proprie maestranze con particolare riferimento ai rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare ed agli eventuali rischi derivanti da interferenze prima dell'inizio delle attività subappaltate.
- 6.5 Il contratto di subappalto dovrà essere depositato, in copia autentica, presso l'Unità ENEL che gestisce il contratto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni.
- 6.6 Il Fornitore deve praticare, per le attività affidate in subappalto, gli stessi prezzi di contratto con un ribasso non superiore al 20% (venti percento).
- 6.7 Fatto salvo quanto stabilito al precedente art. 4 "Fatturazione e Pagamenti", punto 4.1.4., il Fornitore autorizzato ad affidare attività in subappalto dovrà corrispondere al subappaltatore l'importo delle attività da quest'ultimo eseguite, provvedendo a trasmettere all'Unità ENEL che gestisce il contratto, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore. Ove trattasi di subappaltatore considerato microimpresa (meno di dieci dipendenti e fatturato inferiore a due milioni annui) o piccola impresa (meno di cinquanta dipendenti e fatturato inferiore a diceci milioni annui) Enel corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite dagli stessi.
- 6.8 Ove il Fornitore non adempia alla trasmissione delle fatture e della documentazione di cui sopra entro il predetto termine, ENEL sospenderà il pagamento degli importi relativi agli stati di avanzamento contabili, fino a quando non sia stata sanata l'inadempienza, senza che il Fornitore possa pretendere da ENEL indennizzi o risarcimento di danni né la maturazione di interessi o altro.
- 6.9 Il Fornitore é solidamente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti a quest'ultimo facenti carico, per gli obblighi di sicurezza previsti nella normativa vigente.
- 6.10 Qualora ENEL, nel corso dell'esecuzione delle attività oggetto di subappalto, accerti la non sussistenza o il venir meno nei confronti di un subappaltatore, di una o più delle condizioni previste dalla vigente legislazione applicabile e/o dal Contratto, potrà procedere, a seconda dei casi, alla revoca dell'autorizzazione oppure alla sospensione delle relative attività fino alla cessazione della causa di sospensione stessa. In tale ultimo caso, ENEL diffiderà il Fornitore a far cessare le irregolarità riscontrate entro un termine di 30 giorni dalla ricezione della diffida, pena la revoca dell'autorizzazione al subappalto.



- Il Fornitore deve provvedere a sostituire il subappaltatore relativamente al quale apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza di motivi di esclusione di cui alla normativa vigente in materia di appalti pubblici.
- 6.11 A seguito della revoca dell'autorizzazione, il Fornitore sarà tenuto a risolvere immediatamente il contratto di subappalto stesso con assunzione diretta delle relative attività, senza alcun onere aggiuntivo per ENEL e fatto salvo il risarcimento di eventuali danni subiti da ENEL.
- 6.12 Nei contratti con i subappaltatori e i Fornitori, devono essere riportate tutte le prescrizioni contenute nel Contratto.
- 6.13 L'inadempimento dei previsti suddetti obblighi anche imputabile al subappaltatore costituirà causa di risoluzione del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 cod. cv..
- 6.14 L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
- 6.15 L'eventuale affidamento a terzi dell'esecuzione di parte della prestazione oggetto del Contratto non esclude né limita gli obblighi e gli oneri contrattualmente assunti dal Fornitore, che rimane responsabile nei confronti di ENEL dell'esecuzione, nonché dell'eventuale risarcimento a terzi, danneggiati in occasione dell'esecuzione stessa.
- 6.16 È fatto obbligo al Fornitore di comunicare all'Unità ENEL che gestisce il contratto, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione del contratto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, le attività affidate.

7. IMPOSTE E TASSE

7.1 L'imposta di registro, l'imposta di bollo nonché tutti i diritti ed ulteriori oneri fiscali gravanti su quanto forma oggetto del Contratto sono a carico del Fornitore.

8. RAPPRESENTANZA FISCALE E TECNICA PAESI NON UE

8.1 Rappresentanza fiscale

- 8.1.1 Le operazioni doganali e fiscali, quali a titolo esemplificativo quelle per l'entrata delle merci nella UE, sono a carico del Fornitore. A tale scopo i Fornitori non aventi sede in uno degli stati della Comunità Europea sono tenuti ad eleggere, al fini di provvedere alle operazioni doganali e fiscali, un proprio rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato Italiano per il quale valgono le disposizioni del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e/o integrazioni.
- 8.1.2 La nomina del rappresentante fiscale deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata o, in alternativa, da lettera annotata in apposito registro, presso l'Ufficio IVA o l'Agenzia delle entrate competente e deve essere comunicata a ENEL entro un mese dalla data di stipula del Contratto e, comunque, almeno 1 mese prima dell'inizio delle consegne e deve avere validità per tutta la durata delle consegne stesse.
- 8.1.3 I dati identificativi del rappresentante fiscale, una volta nominato, dovranno essere indicati in fattura.

8.2 Rappresentanza Tecnica

8.2.1 Ove previsto nel Contratto, i Fornitori non residenti in uno degli stati della Comunità Europea sono tenuti ad individuare, ai fini della gestione delle attività post vendita, un proprio Rappresentante Tecnico domiciliato nel territorio della Comunità stessa. Ove previsto, il nominativo del rappresentante tecnico deve essere comunicato a ENEL entro un mese dalla data di stipula del Contratto e, comunque, almeno 1 mese prima dell'inizio delle consegne e deve avere validità per tutta la durata della garanzia del prodotto fornito.

8.3 Altre Disposizioni

8.3.1 In caso di ritardo nella comunicazione ad ENEL del Rappresentante Fiscale o del Rappresentante Tecnico, rispetto alle scadenze sopra precisate, ENEL si riserva il diritto di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 cod. civ..

Termini e Condizioni Generali del Gruppo Enel per Software e Servizi Cloud

- 8 -



9. GARANZIA ECONOMICA

- 9.1 Fermo restando quanto stabilito nell'art. 19 "GARANZIA ECONOMICA" della Parte Generale delle Condizini Generali ed eventualmente negli altri documenti facenti parte del Contratto, la garanzia deve essere costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa prestata da Istituti di Credito o Istituti assicurativi autorizzati, utilizzando esclusivamente i fac-simile allegati al Contratto.
- 9.2 Qualora la garanzia di cui sopra sia prestata da Istituti di Credito esteri, ENEL si riserva di richiedere che la stessa (tranne che si tratti di Istituti di paesi dell'UE) sia confermata da primari Istituti di Credito italiani.
- 9.3 Qualora la garanzia venga prestata da Compagnie Assicurative non UE, ENEL si riserva di richiedere che la stessa sia accompagnata da un'analoga assicurazione di "secondo rischio" rilasciata da Compagnia Assicurativa nazionale.
- 9.4 L'applicazione delle penali previste contrattualmente potrà avvenire escutendo parzialmente o integralmente la cauzione prestata a titolo di garanzia dal Fornitore.
- 9.5 Qualora l'ammontare della garanzia prestata a favore di ENEL dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta di ENEL, pena la facoltà di ENEL di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 cod. civ..

10. CEDIBILITA' DEI CREDITI E CESSIONE DEL CONTRATTO

- 10.1 Fatto salvo quanto stabilito all'art.12 "CESSIONE DEL CONTRATTO" della Parte Generale delle Condizini Generali, la cessione dei crediti derivanti dal contratto è ammessa esclusivamente nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti negli appositi albi di cui al D.lgs 1 settembre 1993, n. 385 e di ENEL Factor S.p.A..
- 10.2 La notifica ad ENEL dell'avvenuta cessione del credito derivante dal contratto deve essere sottoscritta tramite un certificato di firma digitale ed inviata tramite l'indirizzo PEC della società ENEL interessata⁴, indicato nel contratto, non oltre 30 giorni prima del termine per il pagamento della fattura relativa al credito ceduto.
- 10.3 Resta inteso che ENEL si riserva di non procedere al pagamento della fattura ceduta nel caso in cui il cessionario non risulti in possesso dei requisiti di cui al punto 10.1. del presente articolo.
 - 10.4 E' vietata, da parte del Fornitore, la cessione anche parziale del Contratto.

11. RECESSO DI ENEL PER PROCEDURE CONCORSUALI A CARICO DEL FORNITORE

- 11.1 In caso di fallimento del Fornitore o di sua sottoposizione alle procedure di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria, il Contratto si scioglie ai sensi dell'art. 81 legge fallimentare e smi.
- 11.2 Ove tuttavia il curatore o il commissario dichiarino, entro il termine stabilito nello stesso art. 81, di voler subentrare nel rapporto, ENEL ha facoltà di recedere dal Contratto dandone comunicazione al curatore o al commissario entro i trenta giorni successivi alla ricezione della richiesta di subentro.

12. RISOLUZIONE ED ESECUZIONE IN DANNO

- 12.1 Fermo restando tutti gli altri casi espressamente previsti nel Contratto, e fatto salvo quanto dsiposto all'art. 18 "CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA" della Parte Generale delle Condizioni Generali, ENEL si riserva il diritto di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 cod. civ., nei seguenti ulteriori casi in cui il Fornitore e/o gli eventuali subappaltatori:
 - non consenta l'accesso nelle proprie sedi o nelle aree di lavoro al personale di ENEL e/o a terzi incaricati da ENEL stessa per lo svolgimento di controlli previsti dal Contratto e/o dalla

⁴ Società del Gruppo Enel che stipula il contratto o in nome e per conto della quale questo è stipulato.



legge e/o si rifiuti di consentire ad ENEL - o anche solo in qualunque modo ostacoli ENEL - l'esercizio dei controlli stessi;

- sospenda arbitrariamente le prestazioni oggetto del Contratto;
- rifiuti di iniziare l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto;
- le dichiarazioni e/o la documentazione rilasciate a ENEL abbiano omissioni e/o elementi di falsità parziale o totale;
- sia anche solo pendente una procedura concorsuale nei suoi confronti;
- risulti inadempiente a quanto previsto in materia di tutela dei dati personali di cui all'art.13. "TUTELA DEI DATI PERSONALI".
- 12.2 Nei casi di cui sopra, ENEL avrà facoltà di escutere la garanzia economica di cui al precedente l'art. 9 "GARANZIA ECONOMICA".

13. TUTELA DEI DATI PERSONALI

13.1 Informativa

13.1.1 Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 e sue successive integrazioni e/o modificazioni (Codice in materia di protezione dei dati personali nel seguito anche "Codice"), i dati personali che vengono acquisiti reciprocamente nell'ambito della procedura di affidamento del Contratto nonché quelli trattati per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del Contratto, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge o per attività di promozione di servizi commerciali, sono raccolti e trattati in modo automatizzato ed in forma cartacea.

Tali dati saranno conservati per la durata del Contratto e successivamente alla sua cessazione per un tempo non superiore ai termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.

13.1.2 Al riguardo si precisa che:

- l'acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti per le finalità connesse alla stipula e gestione del Contratto è presupposto indispensabile per l'instaurazione e l'esecuzione del Contratto stesso; il mancato consenso al loro trattamento comporterà l'impossibilità della stipula o della prosecuzione dell'esecuzione del Contratto stesso. L'acquisizione dei dati per finalità di promozione dei servizi commerciali è facoltativa;
- i dati personali acquisiti nonché quelli elaborati saranno oggetto di comunicazione alle Società soggette a direzione e coordinamento di ENEL S.p.A. o a quest'ultima collegate e non saranno comunicati/diffusi a terzi fuori dei casi consentiti dalla legge. Inoltre i dati personali acquisiti nonché quelli elaborati potranno altresì essere oggetto di comunicazione a Società terze incaricate, in qualità di responsabili del trattamento, di espletare attività di controllo della documentazione afferente al Fornitore;
- il Fornitore ove persona fisica (e/o gli eventuali altri interessati, quali procuratori, referenti contrattuali etc) ha facoltà di esercitare, riguardo all'esistenza e al trattamento dei dati personali che lo riguardano, i diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs. 196/2003 e sue successive modificazioni;
- il Titolare del trattamento dei dati in questione è la Società del Gruppo Enel Committente⁵, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- il Responsabile del trattamento dei dati in questione è il Responsabile pro-tempore dell'Area Global Procurement di Enel Italia Srl, con sede in Roma, viale Regina Margherita n.125 – 00198 Roma.

⁵ Società del Gruppo Enel che stipula il contratto o la società in nome e per conto della quale questo è stipulato



13.2 Nomina a responsabile esterno

A) <u>La clausola si applica nel caso di contratti che comportino da parte del Fornitore il trattamento di dati personali, di cui la Società del Gruppo Enel Committente⁵ è titolare (ad esempio dati di Clienti, altri fornitori, etc.)</u>

13.2.1. Con la sottoscrizione del Contratto e per tutta la sua durata, la Società del Gruppo ENEL Commitente⁵ in qualità di titolare del trattamento dei dati, nomina il Fornitore, che accetta, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, "Responsabile" delle operazioni di trattamento dei dati personali necessarie per l'esecuzione del Contratto. Il Fornitore si impegna ad effettuare dette operazioni nel rispetto degli obblighi imposti dalla citata legge e delle istruzioni impartite da ENEL che, anche tramite verifiche periodiche, vigilerà sulla puntuale osservanza delle suddette istruzioni.

In particolare, premesso che il Responsabile, in relazione all'esperienza, capacità ed affidabilità dichiarate, ha fornito idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dati, i suoi compiti e responsabilità sono definiti, a titolo esemplificativo, come segue:

- i dati personali debbono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza, esclusivamente per le finalità connesse al Contratto, nel pieno rispetto delle norme di legge in materia e delle disposizioni impartite dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (provvedimenti, linee guida, ecc.);
- dovranno essere adottate ed osservate le misure di sicurezza previste dalla parte I, titolo V del Codice e sue eventuali modifiche e/o aggiornamenti normativi in tema di misure di sicurezza e dal relativo disciplinare tecnico ed ogni altra misura preventiva, fornendo idonea collaborazione nella attuazione di dette misure, al fine di assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati e di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita accidentale dei dati stessi, fatto salvo il diritto di Enel di risolvere il contratto ex art 1456 Codice Civile in caso di inadempienza del Fornitore;
- il Fornitore dovrà comunicare immediatamente e per iscritto a ENEL, qualunque evento dal quale si abbia certezza o si possa desumere che sia stata violata o posto in pericolo la riservatezza o l'integrità di uno o più Dati, entro 24 ore dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza;
- le informazioni per l'esecuzione del Contratto ed eventuali data base forniti dal Titolare, dovranno essere conservati in archivi ad accesso selezionato limitato al personale appositamente incaricato dal Responsabile del trattamento dati e comunque secondo le istruzioni fornite dal Titolare;
- dovranno essere impartite le necessarie istruzioni operative, nonché l'adeguata formazione agli addetti all'esecuzione del Contratto, operanti presso il Responsabile, i quali sono nominati "Incaricati" del trattamento e saranno tenuti ad osservare le prescrizioni del D.lgs. n. 196/2003, con particolare e specifica attenzione al divieto di illegittima comunicazione e diffusione dei dati trattati nonché ogni altra indicazione del Titolare;
- dovrà essere comunicata al Titolare ogni eventuale richiesta di accesso ai dati da parte degli interessati o ordine pervenuto dal Garante o dall'Autorità Giudiziaria o eventuali attività di controllo da questi intraprese in ordine al trattamento dati rientranti nell'ambito del Contratto.

Il Responsabile, infine, si obbliga in ogni caso a tenere indenne il Titolare da qualsiasi richiesta di risarcimento dei danni eventualmente avanzata da terzi per la violazione degli obblighi derivanti dal presente articolo e dalle disposizioni legislative e regolamentari a tutela della privacy.

La predetta nomina a Responsabile del trattamento, che sarà altresì riprodotta in separato Atto allegato al contratto stesso, sarà revocata automaticamente alla scadenza del rapporto contrattuale o alla risoluzione per qualsiasi causa dello stesso.

13.2.2 Poiché il personale del Fornitore e/o dei suoi subcontraenti qualora autorizzati potrebbe svolgere funzioni riconducibili alla qualifica di "amministratori di sistema" ai sensi del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008, il Fornitore si obbliga a mettere a disposizione di ENEL, su richiesta, l'elenco dei propri collaboratori e/o dei collaboratori dei subcontraenti, qualora autorizzati, che siano stati nominati "amministratori di sistema" e che in tale loro qualità abbiano la potenziale possibilità di intervenire sui dati personali di titolarità di ENEL. Il Fornitore si impegna inoltre a mantenere i log di accesso, disconnessione e tentativi di accesso dei propri collaboratori e/o dei collaboratori dei subcontraenti, qualora autorizzati, che siano stati nominati "amministratori di sistema" e che in tale loro



qualità abbiano la potenziale possibilità di intervenire sui dati personali di titolarità di ENEL per un tempo di sei mesi con impegno di consegnarli a ENEL su semplice richiesta scritta entro 3 giorni di calendario nel format che sarà indicato da ENEL.

Resta espressamente inteso che qualora il Fornitore risulti inadempiente a quanto previsto al paragrafo che precede, ENEL avrà diritto di risolvere il Contratto ex art. 1456 c.c..

B) <u>La clausola si applica nel caso di contratti che comportino da parte del Fornitore il trattamento di dati personali di cui sono titolari più Società del Gruppo Enel</u>

13.2.3 Con la sottoscrizione del Contratto e per tutta la sua durata, Enel, in qualità di titolare del trattamento dei dati e/o nella sua qualità di procuratore della società Enel Committente⁶, titolare dei dati personali, nomina, il Fornitore, che accetta ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni, "Responsabile" delle operazioni di trattamento dei dati personali, necessarie per l'esecuzione del Contratto⁷.

Il Fornitore si impegna ad effettuare dette operazioni nel rispetto degli obblighi imposti dalla citata legge e delle istruzioni impartite da ENEL che, anche tramite verifiche periodiche, vigilerà sulla puntuale osservanza delle suddette istruzioni.

Qualora il Fornitore intenda avvalersi per l'esecuzione del contratto di soggetti esterni alla sua organizzazione (es. Sucontraenti) e/o dichiara che tratterà i dati personali in Paesi <u>facenti parte dell'Unione Europea</u> o in <u>Paesi che attuano un'adeguata tutela</u> dei dati personali ad avviso della Commissione Europea, è tenuto a fornire ad Enel l'elenco nominativo dei subcontraenti. In tal caso la comunicazione dei dati personali ai subcontraenti deve intendersi regolata ai sensi dell'art. 42 del Codice privacy italiano; considerando che i dati personali verranno trattati nei Paesi indicati nel Contratto e facenti parte dell'Unione Europea o che comunque attuano una adeguata tutela dei dati personali ad avviso della Commissione Europea, Enel Italia Srl - per se e/o eventualmente anche in nome e per conto di altre Società del Gruppo Enel titolari dei dati personali - nomina responsabili del trattamento ex art. 29 D.lgs. 196/2003 detti subcontraenti cosi come individuati nell'elenco nominativo di cui al presente articolo.

Sarà cura del Fornitore assicurare ad Enel l'accettazione della nomina da parte di questi ultimi⁸.

Nel caso in cui il Fornitore intenda avvalersi per l'esecuzione del contratto di soggetti esterni alla sua organizzazione (Subcontraenti), e/o dichiara che tratterà i dati personali in Paesi non facenti parte dell'Unione Europea o in Paesi che non attuano un'adeguata tutela dei dati personali ad avviso della Commissione Europea è tenuto a fornire ad Enel l'elenco nominativo dei subcontraenti e considerando che i dati personali verranno trattati nei suddetti Paesi indicati nel Contratto e non facenti parte dell'Unione Europea o che comunque non hanno avuto il riconoscimento di adeguatezza da parte della Commissione Europea, Enel Italia Srl - per se e/o eventualmente anche in nome e per conto delle società del Gruppo Enel titolari dei dati personali - oltre ad aver nominato detto Fornitore responsabile del trattamento, ex art. 29 D.lgs. 196/2003, conferisce allo stesso, nel rispetto di quanto previsto nel provvedimento 15/11/2012 n. 342 del Garante per la Protezione dei Dati Personali italiano, quale Responsabile stabilito nell'Unione Europea, apposito mandato ai sensi dell'art. 1704 c.c. affinché provveda alla sottoscrizione delle Clausole Contrattuali Tipo allegate alla decisione della Commissione Europea n. 87 del 05/02/2010 di cui all'Allegato 6 ANNEX ITALIA del presente documento, con i predetti Subcontraenti.

Detto mandato, al quale per quanto di rilevanza si applicheranno le disposizioni del Contratto, comporterà che il mandatario proceda alla compilazione delle Appendici n.1 e n. 2, contenute nello schema delle Clausole Contrattuali Tipo di cui all'allegato 6 ANNEX ITALIA del presente documento, in conformità alle disposizioni del mandante e concordate in sede di stipula del Contratto. Dette Appendici verranno allegate al Contratto.

Prima Edizione Valido dal 01/06/2016

⁶ Società del Gruppo Enel che stipula il contratto o società in nome e per conto della quale questo è stipulato

⁷ Nei casi in cui la nomina da parte delle società Enel titolari non avvenga in forza della procura, il presente capoverso deve intendersi così sostituito "Con la sottoscrizione del Contratto e per tutta la sua durata, Enel Italia srl e le società Enel, quali titolari del trattamento dei dati nominano, il Fornitore, che accetta ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni, "Responsabile" delle operazioni di trattamento dei dati personali, necessarie per l'esecuzione del Contratto

⁸ Qualora il Fornitore intenda avvalersi per l'esecuzione del contratto di soggetti esterni alla sua organizzazione (Subcontraenti), e/o dichiara che tratterà i dati personali in Paesi facenti parte dell'Unione Europea o in Paesi che attuano un'adeguata tutela dei dati personali ad avviso della Commissione Europea



Nel caso in cui il Fornitore, per comprovati e ragionevoli motivi, intenda subaffidare prestazioni ad altri Subcontraenti, diversi da quelli di cui all'elenco nominativo di cui al presente articolo, dovrà preventivamente aggiornare il suddetto elenco e comunicare ai Titolari, eventualmente per il tramite di Enel Italia Srl, le informazioni identificative dei nuovi soggetti ed il tipo di trattamento che questi effettueranno, con un preavviso di 30 giorni. Resta salvo l'eventuale diritto di opposizione del/dei Titolare/i, sempre per il tramite di Enel Italia, in ordine al suddetto sub affidamento.

In ogni caso, il Fornitore, quale responsabile del trattamento, si impegna per sè e per i citati Subcontraenti ad effettuare le operazioni di trattamento necessarie per l'esecuzione del Contratto nel rispetto degli obblighi imposti dal citato decreto legislativo 196/2003 nonché dalla direttiva 95/46/CEE e, ove ricorra il caso, nel rispetto delle obbligazioni tutte previste nelle Clausole Contrattuali Tipo di cui all'allegato 6 ANNEX ITALIA del presente documento, nonché nella normativa del Paese nel quale questi (subcontraenti) sono stabiliti, ove essa sia ritenuta adeguata da parte della Commissione Europea. Il Fornitore si impegna, altresì, al rispetto delle istruzioni impartite da Enel Italia o dagli altri Titolari attraverso quest'ultima, i quali, anche tramite verifiche periodiche, vigileranno sulla puntuale osservanza delle suddette istruzioni da parte di tutti gli esecutori coinvolti.

A titolo esemplificativo i compiti e le responsabilità del Responsabile del trattamento sono definiti come segue:

- i dati personali debbono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza, esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del Contratto nel pieno rispetto delle norme di legge in materia e delle disposizioni impartite dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (provvedimenti, linee guida, ecc.);
- dovranno essere adottate ed osservate le misure di sicurezza previste dalla parte I, titolo V del Codice D.lgs. 196/2003 e sue eventuali modifiche e/o aggiornamenti normativi in tema di misure di sicurezza, dal relativo disciplinare tecnico ed ogni altra misura preventiva, fornendo idonea collaborazione nella attuazione di dette misure, al fine di assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati e di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita accidentale dei dati stessi, fatto salvo il diritto di Enel di risolvere il contratto ex art 1456 Codice Civile in caso di inadempienza del Fornitore;
- il Fornitore dovrà comunicare immediatamente e per iscritto a ENEL, qualunque evento dal quale si abbia certezza o si possa desumere che sia stata violata o posto in pericolo la riservatezza o l'integrità di uno o più Dati entro 24 ore dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza;
- le informazioni per l'esecuzione del Contratto ed eventuali data base forniti dal Titolare, dovranno essere conservati in archivi ad accesso selezionato limitato al personale appositamente incaricato dal Responsabile del trattamento dati e comunque secondo le istruzioni fornite dal Titolare;
- dovranno essere impartite le necessarie istruzioni operative, nonché l'adeguata formazione agli addetti all'esecuzione del Contratto, operanti presso il Responsabile, i quali sono nominati "Incaricati" del trattamento e saranno tenuti ad osservare le prescrizioni del D.lgs. n. 196/2003, con particolare e specifica attenzione al divieto di illegittima comunicazione e diffusione dei dati trattati nonché ogni altra indicazione del Titolare;
- dovrà essere comunicata al Titolare ogni eventuale richiesta di accesso ai dati da parte degli interessati o ordine pervenuto dal Garante o dall'Autorità Giudiziaria o eventuali attività di controllo da questi intraprese in ordine al trattamento dati rientranti nell'ambito del Contratto.

Il Responsabile, infine, si obbliga in ogni caso a tenere indenne il Titolare da qualsiasi richiesta di risarcimento dei danni eventualmente avanzata da terzi per la violazione degli obblighi derivanti dal presente articolo e dalle disposizioni legislative e regolamentari a tutela della privacy.

La predetta nomina a Responsabile del trattamento, che sarà altresì riprodotta in separato atto allegato al contratto stesso, sarà revocata automaticamente alla scadenza del rapporto contrattuale o alla risoluzione per qualsiasi causa dello stesso.

Poiché il personale del Fornitore e/o dei suoi subcontraenti qualora autorizzati potrebbe svolgere funzioni riconducibili alla qualifica di "amministratori di sistema" ai sensi del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008, il Fornitore si obbliga a mettere a disposizione di ENEL, su richiesta, l'elenco dei propri collaboratori e/o dei collaboratori dei subcontraenti,



qualora autorizzati, che siano stati nominati "amministratori di sistema" e che in tale loro qualità abbiano la potenziale possibilità di intervenire sui dati personali di titolarità di ENEL. Il Fornitore si impegna inoltre a mantenere i log di accesso, disconnessione e tentativi di accesso dei propri collaboratori e/o dei collaboratori dei subcontraenti, qualora autorizzati, che siano stati nominati "amministratori di sistema" e che in tale loro qualità abbiano la potenziale possibilità di intervenire sui dati personali di titolarità di ENEL per un tempo di sei mesi con impegno di consegnarli a ENEL su semplice richiesta scritta entro 3 giorni di calendario nel format che sarà indicato da ENEL.

Resta espressamente inteso che qualora il Fornitore risulti inadempiente a quanto previsto al paragrafo che precede, ENEL avrà diritto di risolvere il Contratto ex art. 1456 c.c.

14. SALVAGUARDIA AMBIENTALE

- 14.1 Fatto salvo quanto stabilito all'art.28 "GLOBAL COMPACT" della Parte Generale delle Condizioni Generali, nel rispetto dei principi della politica ambientale adottata da ENEL, il Fornitore si impegna a porre in essere tutte le cautele e misure necessarie per la salvaguardia dell'ambiente.
- 14.2 I Fornitore deve conformarsi a tutta la normativa applicabile in materia di ambiente ed agli altri eventuali impegni connessi e da questi formalmente assunti, ed essere in grado di:
 - dimostrare di aver identificato e di conoscere le implicazioni connesse alla legislazione ambientale applicabile;
 - fornire, a richiesta, tutta la documentazione attestante la conformità alla legislazione applicabile in materia ambientale, inclusi a titolo esemplificativo ma non limitativo ottenimento di permessi e rispetto dei limiti da questi eventualmente sanciti;
 - dimostrare di avere delle procedure che gli consentano il mantenimento dei requisiti richiesti ed il continuo rispetto della normativa applicabile;
 - aver svolto una valutazione del rischio, finalizzata ad identificare tutti i propri processi ed attività che possano determinare rischi anche potenziali in riferimento a quanto richiesto dalla legislazione applicabile, e di aver adottato adeguate misure per la prevenzione di tali rischi;
 - fornire tempestivamente ad ENEL, quando richiesto, i dati di performance ambientali (es: Consumo di combustibili, rifiuti pericolosi).

Il Fornitore deve preparare un piano per la prevenzione e/o mitigazione degli impatti ambientali specifica del sito e dell'attività.

Detto piano deve essere consegnato a ENEL prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del contratto, e deve essere conforme alla legislazione vigente ed idoneo a garantire il miglior controllo mirato al mantenimento di un elevato standard di tutela dell'ambiente.

Il Fornitore deve comunicare ad ENEL, entro massimo 24 ore:

- qualsiasi modifica, o aggiornamento relativo alle autorizzazioni e/o ai permessi, fornendo copia della nuova documentazione rilasciata dalle autorità competenti;
- le evidenze inerenti controlli e ispezioni effettuati dalle autorità competenti e, in caso di infrazione, le azioni svolte o pianificate in accordo con tali autorità per ripristinare la conformità legislativa;
- comunicare qualsiasi incidente o emergenza ambientale e le misure adottate per la gestione e risoluzione dell'evento.
- 14.3 Il Fornitore dovrà, per quanto applicabile all'oggetto del Contratto e fatto salvo quanto prescritto nel Contratto stesso:
 - utilizzare materiali riciclati (anche in parte) o con alto tasso di riciclabilità prevenendo la
 potenziale produzione di rifiuti; ciò in particolare per quanto riguarda le materie prime in
 genere e gli imballaggi; tutti i prodotti utilizzati devono essere costituiti, laddove possibile,
 almeno per l'80% in peso da materiali riciclabili/riciclati;
 - garantire che gli elementi utilizzati per i materiali e le attrezzature non sono cancerogeni o chimicamente instabili;



- rispettare le prescrizioni e le limitazioni relativi alla commercializzazione di sostanze e preparati pericolosi come previsto dalla vigente normativa; in particolare, deve essere dimostrata l'assenza di PCB in olio nonché l'assenza di CFC, HCFC, halon, ecc;
- dotare il proprio personale di indumenti privi di sostanze tossiche;
- utilizzare batterie senza presenza di mercurio e con contenuti minimi di metalli pesanti;
- selezionare e recuperare tutti i materiali metallici e non quali PVC, PEAD, PP, materiali demoliti, ecc., impiegati durante l'esecuzione del Contratto, al fine di consentirne il loro riciclaggio;
- minimizzare i consumi di energia, acqua e materie prime lungo tutto il ciclo di vita del servizio/prodotto, correlati all'ottimizzazione del rendimento;
- prevenire perdite, sversamenti e inquinamento dei suoli, corsi d'acqua e canali;
- alla conclusione delle attività il Fornitore è obbligato a lasciare l'area di lavoro pulita, senza rifiuti, detriti, ecc., essendo la raccolta e il trasporto a sue spese;
- contenere le emissioni acustiche, atmosferiche ed elettromagnetiche ed in particolare, a titolo esemplificativo ma non limitativo:
 - o adottare processi di lavorazione che non prevedano l'utilizzo di prodotti inquinanti;
 - utilizzare vernici compatibili con l'ambiente;
 - utilizzare prodotti che non contengano additivi chimici nocivi che possano contaminare l'ambiente;
 - o utilizzare, in generale, prodotti non inquinanti e che facciano riferimento a marchi ecologici (es.: Ecolabel, Blue Angel, Nordic Swan, certificati FSC, ecc.);
 - curare la manutenzione dei propri strumenti e macchinari per evitare il deterioramento degli stessi ed il conseguente peggioramento delle performance ambientali (vibrazioni, emissioni acustiche, emissioni atmosferiche);
- prevedere modalità di consegna delle merci con imballaggi che:
 - o non contengano plastica clorurata;
 - siano realizzati con materiali che consentano il loro riciclaggio / riutilizzo;
 - o non siano costituiti da materiali sintetici alogenati;
 - siano gestibili attraverso il sistema di raccolta differenziata;
- servirsi di modalità di trasporto che prevedano le seguenti modalità:
 - utilizzare di pallet per la movimentazione ed il trasporto dei materiali, certificati FSC;
 - mezzi di trasporto conformi ai più recenti standard Europei in materia di contenimento delle emissioni;
 - assicurare la corretta raccolta e gestione di oli lubrificanti e pneumatici usati;
 - utilizzare oli lubrificanti rigenerati e pneumatici eco-compatibili;
- sensibilizzare il personale a qualsiasi titolo impiegato durante l'esecuzione del Contratto sulla necessità di adottare comportamenti finalizzati a diminuire l'impatto ambientale.
- 14.4 Il Fornitore si impegna a dimostrare, su richiesta di ENEL, il possesso di etichette ecologiche relative ai materiali utilizzati, e a fornire specifica documentazione emessa da organismi riconosciuti.
- 14.5 ENEL si riserva il diritto di monitorare o controllare la corretta gestione dei rifiuti da parte del Fornitore.
- 14.6 Il Fornitore deve garantire che il personale conosce e comprende i requisiti e le normative in materia di tutela ambientale necessari ad eseguire il lavoro e deve dimostrare che il proprio personale abbia un' adeguata formazione teorica e pratica atta a garantire un corretto svolgimento dei lavori ed una limitazione del rischio di incidenti con conseguenze ambientali; la formazione dovrà essere conforma a quanto previsto nel sistema di gestione ambientale previsto nel sito oggetto dei lavori.



14.7 Il Fornitore si impegna:

- ad informare immediatamente ENEL di qualsiasi incidente ambientale che si verifichi durante l'esecuzione delle prestazioni;
- a consegnare ad ENEL una relazione scritta dell'incidente e delle sue cause;
- nel caso si verifichi un incidente ambientale, a seguire tutte le istruzioni/indicazioni fornite da FNFI
- 14.8 ENEL a suo insindacabile giudizio ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto nel caso di violazione, da parte del Fornitore e/o del subappaltatore, anche di una sola delle prescrizioni della normativa vigente in materia ambientale e di qualunque ulteriore prescrizione in materia ambientale espressamente prevista dal Contratto.
- 14.9 Fatto salvo quanto sopra, qualora il Fornitore contravvenga o non ottemperi ad una qualsiasi prescrizione di cui al presente articolo, ENEL può, a suo insindacabile giudizio, sospendere i lavori addebitando gli oneri al Fornitore, allo scopo di evitare il verificarsi di un danno ambientale o il protrarsi dello stesso.

Tutti gli oneri connessi all'adozione della suddetta politica ambientale, si intendono già compresi nei prezzi contrattuali.

15. CLAUSOLE ETICHE

15.1 Informativa Generale

15.1.1 Il Gruppo Enel nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti si riferisce ai principi contenuti nel proprio Codice Etico, nel Piano Tolleranza Zero contro la corruzione, nel Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs 231/2001, nella Policy sui Diritti Umani, consultabili presso l'indirizzo:

http://www.enel.com/it-IT/governance/

Il Fornitore nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei rapporti con terzi si riferisce a principi equivalenti.

15.2 Dichiarazione Conflitto d'interessi

15.2.1 Il Fornitore, anche con riferimento agli impegni assunti all'art 26.2. "Conflitto d'interesse" della Parte Generale delle Condizini Generali, si obbliga a rilasciare ad ENEL la dichiarazione di cui all'Allegato 1 ANNEX ITALIA o 2 ANNEX ITALIA del presente documento, debitamente sottoscritta.

15.3 Dichiarazione ex parte speciale "D reati contro la personalità individuale" 9

15.3.1II Fornitore, con riferimento agli obblighi previsti all'art. 26.1. "Generalità" della Parte Generale delle Condizini Generali, in tema di tutela dei diritti della personalità individuale, si impegna a sottoscrivere la relativa dichiarazione di cui all'Allegato 3 ANNEX ITALIA o 4 ANNEX ITALIA del presente documento.

15.4 Clausola risolutiva espressa per reati ex Dlgs 231/01

15.4.1 Con riferimento all'art. 26.1 "Introduzione" della Parte Generale delle Condizini Generali e ai principi ivi espressi e ai relativi obblighi assunti dal Fornitore contro la corruzione, qualora fosse accertato, con sentenza passata in giudicato, che il Fornitore abbia commesso illeciti amministrativi e/o uno o più reati previsti dal Dlgs 231/2001, ENEL potrà risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 1456 cod.civ., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati a qualunque Società del Gruppo quali, ad esempio, quelli derivanti dall'applicazione di sanzioni, previsti dal citato Decreto.

15.5 Dichiarazione di riservatezza e Norme per l'utilizzo dei sistemi informatici di ENEL¹⁰

15.5.1 II Fornitore si impegna al rispetto degli obblighi previsti nell'Allegato 5 ANNEX ITALIA al presente documento. Si obbliga, altresì, a consegnare ad ENEL le dichiarazioni di cui al medesimo Allegato, debitamente sottoscritte.

⁹ La dichiarazione è richiesta nei seguenti casi (1) conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale proveniente da Paesi extracomunitari; (2) conclusione di contratti con Internet Provider riguardanti la fornitura di contenuti digitali.

¹⁰ La clausola si applica ai contratti che prevedano l'accesso ai locali ENEL e/o di accedere e trattare dati e informazioni del Gruppo ENEL nonché l'utilizzo, da parte del Fornitore, dei sistemi informatici di ENEL.



16. LEGGE APPLICABILE

16.1 Se non stabilito diversamente nel Contratto, la legislazione applicabile al Contratto è quella italiana.

17. FORO COMPETENTE

17.1 Salvo che non sia diversamente previsto nel Contratto, il foro competente, per qualunque controversia sorga tra le Parti sulla interpretazione o esecuzione del Contratto stesso, è quello di Roma.



SEZIONE II – ANNEX V ITALIA

CLAUSOLE APPLICABILI AI SERVIZI DI SUPPORTO AI SOFTWARE ED AI SERVIZI CLOUD DI CUI ALL'ART.1 "AMBITO DI APPLICAZIONE" E "SEZIONE V" DELLA PARTE GENERALE

18. OBBLIGHI DEL FORNITORE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

18.1 Prescrizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori

18.1.1 Il Fornitore, nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto, deve assicurare il rispetto di tutte le vigenti prescrizioni di natura normativa, regolamentare e contrattuale in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nonché di tutte le normative specifiche applicabili.

19. RESPONSABILITA' SOLIDALE

19.1 Clausole tutelanti

19.1.1II Fornitore, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le cui prestazioni concernono le attività oggetto del Contratto, si impegna a:

- 1. applicare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal CCNL sottoscritto dalle Associazioni sindacali maggiormente rappresentative e dagli accordi integrativi territoriali e/o aziendali riferiti al settore di attività di competenza, vigenti nel periodo di tempo e nelle località in cui si svolgono i servizi;
- rispettare le norme in materia retributiva comprese le quote del TFR e garantire la regolare effettuazione e l'esatto versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente previste dall'ordinamento vigente, il pagamento dell'IVA, nonché adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, contributivi, assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità alle leggi, ai regolamenti e alle norme in vigore;
- rispettare la legislazione vigente in materia di salute, sicurezza e igiene del lavoro, assicurando il rispetto della normativa sull'orario di lavoro (in particolare, durata, riposo giornaliero e settimanale) e servirsi nell'esecuzione del presente Contratto di lavoratori qualificati e idonei rispetto al lavoro da svolgere;
- 4. assicurare il rispetto dell'obbligo da parte dei lavoratori di esibire il tesserino di riconoscimento ai sensi delle leggi vigenti. Il Fornitore si impegna, ai sensi dell'art. 1381 del Codice Civile, a far rispettare tale obbligo anche agli eventuali lavoratori autonomi e dipendenti dei subappaltatori, nonché a verificare che sia i propri dipendenti, sia i lavoratori autonomi ed i dipendenti dei subappaltatori espongano detto tesserino;
- 5. utilizzare, per i lavoratori impegnati nel Contratto, tipologie contrattuali coerenti con le prestazioni lavorative richieste e concretamente espletate, in conformità alle rispettive discipline vigenti in materia;
- 6. assicurare l'invarianza di trattamento economico per i lavoratori riassunti da parte del Fornitore subentrante a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o a seguito di accordi collettivi stipulati con le Organizzazioni comparativamente più rappresentative¹¹.

19.2 Invio documentazione

19.2.1Tutta la documentazione prevista nei successivi punti dovrà essere inviata a ENEL accedendo al Sistema Controlli Responsabilità Solidale (di seguito anche "SCRS") al seguente indirizzo (ulteriori dettagli sono riportati nell'Allegato Tecnico):

https://www.enel.intesa.it/ENELRS

Prima Edizione Valido dal 01/06/2016

¹¹ La clausola si applica ai contratti d'appalto di servizi, , in cui l'impresa aggiudicataria dell'appalto subentra ad un'altra impresa con riassunzione del personale precedentemente impiegato dalla impresa uscente.



19.2.2 ENEL si riserva:

- con apposita comunicazione via PEC e con preavviso di almeno 30 giorni di modificare l'elenco dei documenti di seguito indicati e/o di variare le modalità con cui le informazioni/documentazione richieste dovranno essere fornite;
- di effettuare tutte le verifiche documentali e non di cui ai successivi punti 19.3 e 19.4. In caso di esito negativo delle suddette verifiche ENEL si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 cod. civ., nonché di esercitare ogni altra azione a tutela dei propri interessi.

19.3 Informazioni e documentazione da produrre prima dell'inizio dell'esecuzione

19.3.1Nel rispetto delle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali, prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del Contratto, con riferimento a tutti i lavoratori impegnati nel Contratto (inclusi eventuali lavoratori parasubordinati ed eventuali lavoratori in distacco da impresa diversa da quella fornitrice o subappaltatrice, nonché eventuali lavoratori in somministrazione) il Fornitore è tenuto a collegarsi alla piattaforma informatica dedicata e ad inserire nel sistema SCRS l'apposito allegato B1 – che costituisce parte integrante del Contratto - debitamente compilato in ogni sua parte e completo della documentazione ivi richiamata^{12.}

19.3.2In caso di subappalto, il Fornitore dovrà fornire la medesima documentazione riferita al personale del subappaltatore.

19.3.3Resta inteso che il Contratto sarà efficace solo dopo la trasmissione della documentazione suddetta.

19.3.4II Fornitore è, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente ad ENEL tutte le variazioni dei lavoratori (es. cessazioni, assunzioni e nuove assegnazioni all'attività oggetto del Contratto) aggiornando coerentemente la scheda dell'allegato B1. Per ciascuna nuova immissione di lavoratori deve essere anche consegnata la relativa documentazione come indicata nel citato allegato B1.

19.4 Informazioni e documentazione da produrre periodicamente

19.4.1Nel rispetto delle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali, prima del pagamento di ciascuna rata del corrispettivo e della liquidazione finale a saldo, il Fornitore è tenuto a consegnare la seguente documentazione, attestante il regolare adempimento degli obblighi retributivi, contributivi ed assicurativi da parte sua e, in caso di utilizzo di lavoratori in distacco, da parte del rispettivo datore di lavoro.

19.4.2La documentazione deve riguardare i lavoratori impegnati nel Contratto e deve essere riferita al periodo antecedente il pagamento della rata di corrispettivo del Contratto.

19.4.3In caso di eventuale subappalto, i Fornitore dovrà fornire la medesima documentazione di cui al presente punto riferita al subappaltatore.

19.4.4La documentazione da consegnare è la seguente:

- a) se non acquisita d'ufficio da ENEL, la dichiarazione unica aggiornata di regolarità contributiva (c.d. DURC);
- b) copie del modello F24 regolarmente quietanzato (ovvero con ricevuta di addebito, a seguito di trasmissione telematica del modello F24 on-line) relative alle mensilità antecedenti a quella in cui è fissato il termine per il pagamento del corrispettivo/rata del Contratto;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ex art. 2 e 47 del DPR 28 gennaio 2000, n. 445) di cui allo schema allegato al Contratto (allegato C1) sottoscritta dal rappresentante legale del Fornitore unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore;

¹² In caso di utilizzo di lavoratori extracomunitari in distacco, dovrà essere consegnata anche la documentazione idonea richiesta dalla legge attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio di attività lavorativa in Italia, ad es permesso di soggiorno, nulla osta, ecc.



- d) in alternativa alla documentazione di cui alle lettere b) e c) l'asseverazione del professionista di cui allo schema allegato (allegato D1), con fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore.
- 19.4.5Resta inteso che l'acquisizione della sopra menzionata documentazione da parte di ENEL non può in alcun modo costituire limitazione della responsabilità del Fornitore/subappaltatore in caso di inadempimento dei propri obblighi.

19.4.6Nel caso in cui il Fornitore non risulti in regola con il regolare adempimento dei trattamenti retributivi, previdenziali e assicurativi nei confronti dei lavoratori dallo stesso impiegati nell'esecuzione del Contratto, ovvero risulti, ad insindacabile giudizio di ENEL, che le tipologie contrattuali utilizzate per i lavoratori impegnati nel Contratto non siano coerenti con le prestazioni concretamente espletate, ENEL ha facoltà di risolvere il Contratto stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ..

19.5 Facoltà di verifica di ENEL

19.5.1Nel rispetto delle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali, il Fornitore è tenuto a consentire, ad ENEL, verifiche dell'avvenuto assolvimento degli obblighi retributivi, assicurativi e previdenziali.

Oltre alle verifiche di cui sopra, Enel si riserva il diritto di effettuare ulteriori controlli in materia di sicurezza del lavoro, nonché relativi agli adempimenti di legge e di contratto (ivi compresa la normativa sull'orario di lavoro). Tali verifiche potranno essere svolte direttamente con personale autorizzato da ENEL (che può pertanto accedere in ogni momento ai cantieri e nei luoghi in cui si svolgono i lavori) o tramite richiesta all'Impresa fornitrice di esibire idonea documentazione. A titolo esemplificativo, potrà essere effettuata la verifica dell'ottemperanza dell'obbligo di esibizione del tesserino previsto dalla legislazione vigente, o potrà essere richiesta copia del libro unico del lavoro completo nella parte anagrafica, retributiva/contributiva e presenze mensili, del cartellino orologio (o rapporto settimanale di presenza) firmato dal dipendente, ovvero strumento equipollente di rilevazione delle presenze, DURC, copia della ricevuta di avvenuta trasmissione del modello Uniemens contenente il numero progressivo di trasmissione, il nome del file, i dati del contenuto della trasmissione comprensiva del dettaglio del DM10 generato dalla procedura telematica INPS, nonché copia (qualora non sia stata già acquisita) della preventiva comunicazione obbligatoria telematica di assunzione ovvero copia della denuncia inviata all'INPS/INAIL e alle casse edili e copia dei modelli F24 quietanzati, ecc.

19.5.2Resta inteso che la mancata richiesta di verifica da parte di ENEL non può in alcun modo costituire limitazione della responsabilità del Fornitore in caso di inadempimento dei propri obblighi.

19.6 Misure a tutela dell'adempimento

19.6.1In caso di inadempimento dei suddetti obblighi di cui ai precedenti punti 19.4. e 19.5. ovvero in caso di violazioni accertate sulla base della documentazione stessa, ENEL ha diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 cod. civ., nonché di esercitare ogni altra azione a tutela dei propri interessi.

19.6.2II Fornitore si farà carico, con apposita polizza assicurativa, di tutti i danni per i quali i propri dipendenti non risultino indennizzati ad opera dell'I.N.A.I.L. (art. 26, comma 4 D.Lgs. 81/2008); a sua cura analogo onere dovrà essere inserito nei contratti con eventuali subappaltatori.

19.7 Pagamenti

19.7.1ENEL provvederà al pagamento del corrispettivo previa produzione, da parte del II Fornitore, della documentazione prevista nel Contratto, ivi compresa quella di cui ai precedenti punti relativi ai controlli.

Resta comunque inteso che eventuali ritardi nella produzione della suddetta documentazione non potranno determinare maturazione di interessi a favore del Fornitore.

19.8 Subappalto

19.8.1 II Fornitore si impegna a trasfondere nei contratti con i subappaltatori gli obblighi di cui ai precedenti punti (da 19.1. a 19.7.). Il Fornitore si impegna specificatamente, ai sensi dell'art. 1381 c.c. per l'esatto adempimento di detti obblighi da parte dei terzi subappaltatori. Il Fornitore si obbliga a consegnare, a richiesta di ENEL e fermo restando quanto già previsto al precedente punto 19.4., tutta la documentazione idonea ad attestare la regolarità del trattamento dei lavoratori dell'impresa subappaltatrice nonché a

¹³ Cioè i soggetti di cui all'art. 35, comma 1 del D.lgs 9 luglio 1997, n. 241, ovvero del professionista responsabile dei centri di assistenza legale fiscale di cui all'art. 3, comma 3, lett. a) del DPR 22 luglio 1998, n. 322.



comunicare a ENEL tutte le eventuali contestazioni che dovessero essere sollevate dai lavoratori del subappaltatore.

19.8.2II Fornitore dovrà inoltre mantenere indenne e manlevata ENEL da qualsiasi richiesta patrimoniale avanzata nei suoi confronti dai suoi dipendenti e da quelli dell'impresa subappaltatrice conseguente al mancato adempimento degli obblighi contrattuali, assicurativi e previdenziali.

19.9 Privacy

19.9.1 Fermo restando quanto previsto dalla clausola sul trattamento dei dati personali al precedente art.13 "TUTELA DEI DATI PERSONALI" e ad integrazione della stessa, ENEL informa il Fornitore che il trattamento dei dati personali inerenti i dipendenti delle imprese fornitrici ed eventualmente subappaltatrici (ivi compreso il controllo degli accessi nei cantieri) è effettuato esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del Contratto e con la disciplina legale in materia di misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale nonché del lavoro nero e per la promozione della sicurezza sui luoghi di lavoro. Tali dati che sono trattati in forma cartacea ed automatizzata sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e successivamente trattati tenuto conto del rispetto dei termini di prescrizione, fermi restando gli obblighi di conservazione delle scritture contabili di cui alle leggi presenti e future.

Sarà cura dell'impresa fornitrice/subappaltatrice provvedere ad informare gli interessati ed ottenere, ove dovuti e/o richiesti dalla società del Gruppo ENEL, i consensi necessari per il trattamento dei dati personali necessari per le finalità di cui sopra.

19.9.2In caso di eventuale subappalto il Fornitore si impegna a trasfondere nei contratti con i subappaltatori gli obblighi di cui al presente punto 19.9 "Privacy". Il Fornitore si impegna specificatamente, ai sensi dell'art. 1381 c.c. per l'esatto adempimento di detti obblighi da parte dei terzi subappaltatori.

Termini e Condizioni Generali del Gruppo Enel per Software e Servizi Cloud

ima Edizione Valid



ALLEGATI CLAUSOLE ETICHE



ALLEGATO 1 ANNEX ITALIA

DICHIARAZIONE CONFLITTO DI INTERESSE¹ (PERSONA GIURIDICA)
La Società:
in persona del suo rappresentante legale
consapevole che:

- il Gruppo Enel si è dotato di un Codice Etico e di un Modello Organizzativo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ed ha adottato il Piano Tolleranza Zero contro la corruzione;
- tali documenti esprimono gli impegni e le responsabilità etiche del Gruppo Enel nella conduzione dei propri affari nonché nella gestione dei rapporti e rispondono all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nello svolgimento delle attività aziendali e nei rapporti con i terzi;
- il Gruppo Enel vuole garantire la massima correttezza, trasparenza e completa tracciabilità dei vari processi di acquisto e dei soggetti affidatari

e che una dichiarazione mendace possa determinare per Enel il diritto alla risoluzione del Contratto e la richiesta di risarcimento danni,

DICHIARA

1. che dall'analisi della composizione della compagine societaria, degli organi sociali propri e di eventuali soggetti controllanti (comprese le società fiduciarie ed i loro *beneficial owner*), nonché di qualsiasi altro dato a disposizione della Società²

non risultano/risultano³:

- a) soggetti che ricoprono all'interno delle Società del Gruppo un ruolo di vertice aziendale (Amministratori, Dirigenti con Responsabilità strategiche) o di Sindaci;
- b) soggetti dipendenti delle Società del Gruppo Enel;
- c) con riferimento ai soggetti di cui ai punti a) e b), parenti/affini fino al II° grado, coniuge non separato legalmente, convivente more uxorio, figlio del coniuge o del convivente, persone a carico che siano legate da rapporti di parentela o affinità.
- 2. che l'amministratore delegato (*in caso di SpA*) / gli amministratori (*in caso di SrL*) / i soci (*in caso di Società di persone*) / che i soggetti con responsabilità strategiche all'interno della struttura organizzativa (*in tutti gli altri casi*) e/o i propri familiari (coniuge non separato, parenti/affini in linea retta di l° grado)

non hanno rivestito / hanno rivestito⁴ negli ultimi 36 mesi (24 mesi nel caso dei familiari) il ruolo di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per attività che hanno coinvolto, anche indirettamente, una qualsiasi società del Gruppo Enel (rilascio di concessioni, controlli di qualsiasi natura, ecc.).

La sottoscritta Società si impegna a comunicare tempestivamente a Enel ogni variazione rispetto alle informazioni trasmesse con la presente dichiarazione. Inoltre, consapevole che Enel possa richiedere in qualsiasi momento di comprovare i contenuti della presente dichiarazione, si impegna sin da ora a fornire idonea documentazione.

In fede,	
Data,	
Timbro della società	Firma del legale rappresentante

¹ L'acquisizione della sopra citata dichiarazione non è richiesta nel caso di enti pubblici. Nel caso di società quotate in borsa, istituti bancari e società da queste controllate, la sopra citata dichiarazione deve riferirsi ai soggetti posti al vertice del soggetto giuridico interessato (ad esempio: amministratore delegato, amministratori, i soci, ecc.).

² Le informazioni rese in ottemperanza alla presente clausola sono acquisite nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, sulla base di verifiche risalenti fino alle persone fisiche in possesso delle singole quote societarie/partecipazioni azionarie della sottoscritta società, nonché di tutte le eventuali società (anche fiduciarie ed i loro *beneficial owner*) che abbiano il controllo diretto della Società dichiarante.

³ Barrare la voce che non interessa. Qualora sussistesse anche una sola delle situazioni elencate si prega di riportare, nella dichiarazione allegata (lettera A), le relative informazioni di dettaglio. Enel effettuerà le necessarie verifiche ai fini della presente dichiarazione.

⁴ Barrare la voce che non interessa. Qualora sussistesse anche una sola delle situazioni elencate si prega di riportare, nella dichiarazione allegata (lettera B), le relative informazioni di dettaglio. Enel effettuerà le necessarie verifiche ai fini della presente dichiarazione.



Trattamento dei dati personali: informativa e consenso.

Ai sensi della normativa vigente sulla protezione dei dati personali, Enel informa che i dati forniti verranno trattati esclusivamente in relazione al processo di approvvigionamento e selezione delle imprese fornitrici, al fine di assicurare equità, trasparenza e correttezza e al fine di prevenire situazioni di eventuale conflitto di interessi e di illegittimità dei comportamenti in conformità a quanto previsto dal Codice Etico, dal Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e dal Piano TZC adottati dal Gruppo Enel. Ella ha diritto ad accedere ai propri dati chiedendone a Enel la correzione, l'integrazione, o ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

Preso atto dell'informativa, il sottoscritto in qualità di legale rappresentante della Società suindicata esprime il consenso al trattamento dei dati personali forniti nei limiti e per le finalità di cui all'informativa medesima.

(Firma per esteso e leggibile)

N.B. La firma del titolare o del legale rappresentante deve essere, pena l'esclusione, corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (fronte/retro)



A. ALLEGATO ALLA DICHIARAZIONE CONFLITTO DI INTERESSE (PERSONA GIURIDICA) La Società..... in persona del suo rappresentante legale dichiara che dall'analisi della composizione della compagine societaria e degli organi sociali propri e di eventuali soggetti controllanti (comprese le società fiduciarie), nonché di qualsiasi altro dato a disposizione della Società, sulla base di verifiche risalenti fino alle persone fisiche in possesso delle singole quote societarie/partecipazioni azionarie: II Sig. Nome Cognome..... Nato il..... CF..... E' presente nella Società in qualità di..... Nell'ambito del Gruppo Enel risulta essere: Dirigente con responsabilità strategiche (specificare la funzione interessata)...... della Società...... del Gruppo Enel. della Società del Gruppo Enel Sindaco della Società......del Gruppo Enel Parente/Affine entro il II° grado di parentela/affinità /Coniuge non separato legalmente /convivente more uxorio/ figlio del coniuge/ figlio del convivente/ persona a carico legata da rapporti di parentela o affinità di: Nome..... Cognome..... appartenente alla Societàdel Gruppo Enel con ruolo/qualifica...... (Firma per esteso e leggibile) In fede, Luogo e Data, La sottoscritta Società precisa che la presente dichiarazione è resa sulla base di informazioni acquisite nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, sulla base di verifiche risalenti fino alle persone fisiche in possesso delle singole quote societarie/partecipazioni azionarie e si impegna a comunicare tempestivamente a Enel ogni variazione rispetto alle informazioni trasmesse con la presente dichiarazione. Inoltre, consapevole che Enel possa richiedere in qualsiasi momento di comprovare i contenuti della presente dichiarazione, si impegna sin da ora a fornire idonea documentazione. In fede.

Trattamento dei dati personali: informativa e consenso.

Data,

Ai sensi della normativa vigente sulla protezione dei dati personali, Enel informa che i dati forniti verranno trattati esclusivamente in relazione al processo di approvvigionamento e selezione delle imprese fornitrici, al fine di assicurare equità, trasparenza e correttezza e al fine di prevenire situazioni di eventuale conflitto di interessi e di illegittimità dei comportamenti in conformità a quanto previsto dal Codice Etico, dal Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e dal Piano TZC adottati dal Gruppo Enel. Ella ha diritto ad accedere ai propri dati chiedendone a Enel la correzione, l'integrazione, o ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

Preso atto dell'informativa, il sottoscritto in qualità di legale rappresentante della Società suindicata esprime il consenso al trattamento dei dati personali forniti nei limiti e per le finalità di cui all'informativa medesima.

(Firma per esteso e leggibile)

(Firma per esteso e leggibile)

N.B. La firma del titolare o del legale rappresentante deve essere, pena l'esclusione, corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (fronte/retro)



prestazione di opera meramente materiale.'

La Società..... in persona del suo rappresentante legale dichiara che: Nato il..... CF..... E' presente nella Società in qualità di..... HA RIVESTITO il ruolo di "pubblico ufficiale" (ai sensi dell'art. 357⁵ c.p.) o di "incaricato di pubblico servizio" (art. 358⁶ c.p.), nei precedenti 36 mesi, presso: ____ qualifica rivestita: ___ (Organismo/Istituzione) __ (____) dal _____al ____ (provincia) ed in tale veste, NEGLI ULTIMI 3 ANNI DI SERVIZIO: NON HA avuto rapporti con il Gruppo Enel; HA avuto rapporti con il Gruppo Enel, NON ESERCITANDO poteri autoritativi o negoziali aventi come "destinatari" le società del Gruppo Enel: (Società Enel) per i seguenti motivi: ___ HA avuto rapporti con il Gruppo Enel, ESERCITANDO poteri autoritativi o negoziali aventi come "destinatari" le società del Gruppo Enel: (Società Enel) per i seguenti motivi: ___ b) Ha un proprio familiare (coniuge non separato, parente/affine in linea retta di 1° grado) Il Sig. Nome Cognome..... il..... Nato CF..... Residente alla via..... che HA RIVESTITO il ruolo di "pubblico ufficiale" o di "incaricato di pubblico servizio" nei precedenti 24 mesi presso: ⁵ Art. 357 codice penale: "Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.'

B. ALLEGATO ALLA DICHIARAZIONE CONFLITTO DI INTERESSE (PERSONA GIURIDICA)

Termini e Condizioni Generali del Gruppo Enel per Software e Servizi Cloud

⁶ Art. 358 codice penale: "Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della



	qualifica	a rivestita:		
(Organismo/Istituzione)	,			
(luogo)	((provinc	•	al	<u></u>
ed in tale veste <u>HA</u> avuto rapporti con il	Gruppo Enel:			
	ner i segu	uenti motivi:		
(Società Enel)	per 130gi	denti motivi.		
La sottoscritta Società precisa che la p normativa sulla protezione dei dati pers alle informazioni trasmesse con la pre momento di comprovare i contenuti della	onali, e si impeg sente dichiarazi	ina a comunica one. Inoltre, co	re tempestivamente a Insapevole che Enel p	Enel ogni variazione rispetto possa richiedere in qualsiasi
In fede,				
Data,				
			(Firma p	er esteso e leggibile)
Trattamento dei dati personali: informativa	a e consenso.			
Ai sensi della normativa vigente sulla prote relazione al processo di approvvigionamento fine di prevenire situazioni di eventuale cont Etico, dal Modello Organizzativo ex D.Lgs. 2 chiedendone a Enel la correzione, l'integrazio	e selezione delle i flitto di interessi e d 231/2001 e dal Pia	imprese fornitrici, di illegittimità dei no TZC adottati	al fine di assicurare equi comportamenti in conforn dal Gruppo Enel. Ella ha	tà, trasparenza e correttezza e al nità a quanto previsto dal Codice
Preso atto dell'informativa, il sottoscritto in qu dati personali forniti nei limiti e per le finalità d			Società suindicata esprii	me il consenso al trattamento dei
			(Firma p	er esteso e leggibile)
N.B. La firma del titolare o del le fotostatica non autenticata di un doc				sione, corredata da copia



ALLEGATO 2 ANNEX ITALIA

	DICHIARAZIONE CONFLITTO DI INTERESSE (PERSONA FISICA)	
Il sottoscritto		

consapevole che:

- il Gruppo Enel si è dotato di un Codice Etico e di un Modello Organizzativo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ed ha adottato il Piano Tolleranza Zero contro la corruzione;
- tali documenti esprimono gli impegni e le responsabilità etiche del Gruppo Enel nella conduzione dei propri affari nonché nella gestione dei rapporti e rispondono all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nello svolgimento delle attività aziendali e nei rapporti con i terzi;
- il Gruppo Enel vuole garantire la massima correttezza, trasparenza e completa tracciabilità dei vari processi di acquisto e dei soggetti affidatari

e che una dichiarazione mendace possa determinare per Enel il diritto alla risoluzione del Contratto e la richiesta di risarcimento danni,

DICHIARA

- 1. **di non ricoprire/ricoprire**¹ all'interno delle Società del Gruppo un ruolo di vertice aziendale (Amministratore, Dirigente con responsabilità strategiche), di dipendente delle stesse Società o di Sindaco effettivo del Gruppo;
- 2. **di non avere/avere**² all'interno delle Società del Gruppo parenti/affini entro il II grado/ coniuge non separato legalmente/ convivente more uxorio/ figli del coniuge o del convivente/ persone a carico del sottoscritto che siano ad esso legate da rapporti di parentela o affinità.
- 3. **di non aver /aver rivestito**³ negli ultimi 36 mesi il ruolo di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per attività che hanno coinvolto, anche indirettamente una qualsiasi società del Gruppo Enel (rilascio di concessioni, controlli di qualsiasi natura, ecc.). Analogamente, per quanto di propria conoscenza, tali ruoli non sono stati svolti, negli ultimi 24 mesi, dai propri familiari (coniuge non separato, parenti/affini in linea retta di l° grado).

Qualora sussistesse anche una sola delle situazioni elencate ai punti 1 e 2, il dichiarante sarà tenuto a fornire a Enel la dichiarazione allegata.

Enel si riserva di effettuare le necessarie verifiche sulla base delle dichiarazioni ricevute.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a Enel ogni variazione rispetto alle informazioni trasmesse con la presente dichiarazione.

Inoltre, consapevole che Enel possa richiedere in qualsiasi momento di comprovare i contenuti della presente dichiarazione, si impegna sin da ora a fornire idonea documentazione.

Timbro		Firma	
	Il sottoscritto precisa che la presente dichiarazione è resa sulla base di informazioni	acquisite nel	rispetto dell

normativa sulla protezione dei dati personali, e si impegna a comunicare tempestivamente a Enel ogni variazione rispetto alle informazioni trasmesse con la presente dichiarazione. Inoltre, consapevole che Enel possa richiedere in qualsiasi momento di comprovare i contenuti della presente dichiarazione, si impegna sin da ora a fornire idonea documentazione.

In fede,	
Data,	
	Firma per esteso e leggibile

Data.

In fede,

Prima Edizione Valido dal 01/06/2016

¹ Barrare la voce che non interessa.

² Barrare la voce che non interessa.

³ Barrare la voce che non interessa.



Trattamento dei dati personali: informativa e consenso.

Ai sensi della normativa vigente sulla protezione dei dati personali, Enel informa che i dati forniti verranno trattati esclusivamente in relazione al processo di approvvigionamento e selezione delle imprese fornitrici, al fine di assicurare equità, trasparenza e correttezza e al fine di prevenire situazioni di eventuale conflitto di interessi e di illegittimità dei comportamenti in conformità a quanto previsto dal Codice Etico, dal Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e dal Piano TZC adottati dal Gruppo Enel. Ella ha diritto ad accedere ai propri dati chiedendone a Enel la correzione, l'integrazione, o ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

Preso atto dell'informativa, il sottoscritto in qualità di legale rappresentante della Società suindicata esprime il consenso al trattamento dei dati personali forniti nei limiti e per le finalità di cui all'informativa medesima.

(Firma per esteso e leggibile)

N.B. La firma del titolare o del legale rappresentante deve essere, pena l'esclusione, corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (fronte/retro)



ALLEGATO ALLA DICHIARAZIONE CONFLITTO DI INTERESSE (PERSONA FISICA)

Relativamente al punto 1:					
Amministratore della Societàdel Gruppo Enel					
□ Dirigente con responsabilità strategiche (specificare la funzione interessata) del Gruppo Enel.					
□ Dipendente della Funzione (specificare la funzione interessata) cor ruolo/qualifica della Società del Gruppo Enel;					
□ Sindaco effettivo della Società del Gruppo Enel					
Relativamente al punto 2:					
Parente/Affine entro il II grado di parentela/affinità/ Coniuge non separato legalmente/convivente more uxorio/figlio de coniuge/figlio del convivente/ persona a carico del sottoscritto che sia ad esso legata da rapporto di parentela o affinità					
Nome					
appartenente alla Società del Gruppo Enel					
ruolo/qualifica					
Enel si riserva di effettuare le necessarie verifiche sulla base delle dichiarazioni ricevute.					
Relativamente al punto 3: c) HO RIVESTITO il ruolo di "pubblico ufficiale" (ai sensi dell'art. 357 ⁴ c.p.) o di "incaricato di pubblico servizio" (art. 358 ⁵ c.p.), nei precedenti 36 mesi, presso: qualifica rivestita:					
(Organismo/Istituzione)					
() dal al					
(luogo) (provincia)					
ed in tale veste, NEGLI ULTIMI 3 ANNI DI SERVIZIO					
a) NON HO avuto rapporti con il Gruppo Enel;					
b) HO avuto rapporti con il Gruppo Enel, NON ESERCITANDO poteri autoritativi o negoziali aventi come "destinatari" le società del Gruppo Enel:					
(Società Enel)					
per i seguenti motivi:					
c) HO avuto rapporti con il Gruppo Enel, ESERCITANDO poteri autoritativi o negoziali aventi come "destinatari" le società del Gruppo Enel:					
(Società Enel)					
per i seguenti motivi:					
d) Un mio familiare (coniuge non separato, parente/affine in linea retta di 1° grado)					

⁴ Art. 357 codice penale: "Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi "

mezzo di poteri autoritativi o certificativi."

⁵ Art. 358 codice penale: "Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale."



II Sig.								
			CF				Residente	in alla
via								
HA RIVE	STITO il ruolo di "pubblico uff	iciale" o d	li "incaricato d	i pubblico s	ervizio" ne	i precedenti :	24 mesi presso:	
	qualifica riv	estita:						
(Orgai	nismo/Istituzione)							
		_ () dal		_ al			
(luogo)		(provincia)					
ed in tale	veste <u>HA</u> avuto rapporti con	il Gruppo	Enel:					
	(Società Enel)							
per i segu	uenti motivi:							
	La presente dichiarazione							
comunica	e dei dati personali, e ogni ta tempestivamente a Enel. I della presente dichiarazione	noltre, co	nsapevole ch	e Enel poss	sa richiede	re in qualsias	si momento di co	
In fede,								
Data,								
					(Firma r	per esteso e	leaaibile)	
					(33 7	
Trattamen	ito dei dati personali: informat	iva a cons	enso					
	lella normativa vigente sulla pro			li Enal infor	ma aha i de	oti forniti vorra	anno trattati analys	oiramanta in
relazione a fine di pre	ella flormativa vigente sulla pro al processo di approvvigionamen evvenire situazioni di eventuale co	to e selezio inflitto di ini	one delle impre teressi e di illeg	se fornitrici, a iittimità dei co	al fine di ass omportamen	icurare equità, nti in conformit	trasparenza e con à a quanto previst	rrettezza e al to dal Codice

Etico, dal Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e dal Piano TZC adottati dal Gruppo Enel. Ella ha diritto ad accedere ai propri dati chiedendone a Enel la correzione, l'integrazione, o ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

Preso atto dell'informativa, il sottoscritto esprime il consenso al trattamento dei dati personali forniti nei limiti e per le finalità di cui all'informativa medesima.

(Firma per esteso e leggibile)



Timbro della società

ALLEGATO 3 ANNEX ITALIA

Dichiarazione ex parte speciale "D" "Reati contro la personalità individuale"

DICHIARAZIONE DIRITTI UMANI¹ (Persona Giuridica)

dichiarazione mendace determina per Enel il diritto alla risoluzione del Contratto e la richiesta di risarciment danni,
dichiara:
di essere stata / non essere stata (barrare la voce che non interessa) indagata negli ultimi 5 anni i procedimenti giudiziari relativi ai seguenti reati contro la personalità individuale: riduzione o mantenimento i schiavitù o in servitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pedopornografica iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone, acquisto e alienazion di schiavi.
La sottoscritta Società si impegna a comunicare tempestivamente a Enel ogni variazione rispetto all informazioni trasmesse con la presente dichiarazione. Inoltre, consapevole che Enel possa richiedere i qualsiasi momento di comprovare i contenuti della presente dichiarazione, si impegna sin da ora a fornir idonea documentazione.
In fede,
Data,

Firma del legale rappresentante

Prima Edizione Valido dal 01/06/2016

¹ La dichiarazione deve essere presentata per tutti i contratti rientranti nelle seguenti aree : (1) conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale proveniente da Paesi extracomunitari; (2) conclusione di contratti con Internet Provider riguardanti la fornitura di contenuti digitali.



ALLEGATO 4 ANNEX ITALIA

Dichiarazione ex parte speciale "D" "Reati contro la personalità individuale"

DICHIARAZIONE DIRITTI UMANI¹ (Persona Fisica)

Il sottoscritto...... consapevole che una dichiarazione mendace determina per Enel il diritto alla risoluzione del Contratto e la richiesta di risarcimento danni,

di essere stato / non essere stato (barrare la voce che non interessa) indagato negli ultimi 5 anni in procedimenti giudiziari relativi ai seguenti reati contro la personalità individuale: riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pedopornografico, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a Enel ogni variazione rispetto alle informazioni trasmesse con la presente dichiarazione. Inoltre, consapevole che Enel possa richiedere in qualsiasi momento di comprovare i contenuti della presente dichiarazione, si impegna sin da ora a fornire idonea documentazione.

In fede, Data,	
Timbro della società	Firma del legale rappresentante

Valido dal 01/06/2016

¹La dichiarazione deve essere presentata per tutti i contratti rientranti nelle seguenti aree : (1) conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale proveniente da Paesi extracomunitari; (2) conclusione di contratti con Internet Provider riguardanti la fornitura di contenuti digitali.



ALLEGATI SICUREZZA UTILIZZO SISTEMI INFORMATICI ENEL



ALLEGATO 5 ANNEX ITALIA

DICHIARAZIONE DI RISERVATEZZA

CONTRATTO N°	DEL
OGGETTO:	
Il sottoscritto:	
(nome cognome del dichiarante) Persona fisica (barrare solo nel caso in cu	ui il Contratto in oggetto non sia intestato ad un'Impresa)
(da compilare solo nel caso in c	eui il Contratto in oggetto sia intestato ad un'Impresa)
☐ Titolare	della
☐ Legale Rappresentante	(Denominazione/Ragione Sociale dell'Impresa)
	DICHIARA:
	elazione al Contratto in oggetto avranno la possibilità di accedere tare dati e informazioni del Gruppo Enel è così composto:
1) Sig	
(Cognome, Nome)	
2) Sig	
(Cognome, Nome)	
che ciascuna delle persone sopi individuale allegata alla presente dichiarazion	ra elencate ha sottoscritto l'apposita clausola di riservatezza ne;
	responsabilità di mantenere costantemente aggiornati l'elenco di email Tel Fax
Allegate n clausole di riservatezza individ	duale
Data	
Il Dichiarante	
Timbro e Firma)	





DICHIARAZIONE DI RISERVATEZZA INDIVIDUALE

CONTRATTO N°DEL
OGGETTO:
Sottoscritto
nato a (), il
da compilare se il contratto in oggetto è intestato ad
☐ dipendente della Società
in relazione al Contratto in oggetto, si obbliga a:
 non diffondere o comunicare a terzi le informazioni raccolte, i pareri, gli studi relativi effettuati, nonché gli elementi eventualmente resi disponibili da Enel per lo svolgimento del Contratto in oggetto ed ad utilizzare dette informazioni esclusivamente ai fini di tale Contratto, salvo il caso in cui il sottoscritto debba ottemperare ad obblighi di legge o a richieste di Pubbliche Autorità alle quali non è possibile opporre un legittimo rifiuto;
 prendere visione ed osservare puntualmente le prescrizioni per la sicurezza dei dati riportate in allegato, nel caso di utilizzo di sistemi informatici eventualmente resi disponibili da Enel custodire con la massima diligenza tutti i supporti cartacei e/o elettronici acquisiti o prodotti durante lo svolgimento delle attività.
Sono escluse dagli obblighi di riservatezza le informazioni divulgate al pubblico da Enel stessa ovvero che risultino da documenti ufficiali pubblici.
Gli obblighi di riservatezza restano fermi per il periodo di 5 anni dalla scadenza del presente incarico, anche in caso di recesso e di scioglimento, sia diretto che indiretto, del rapporto contrattuale con Enel.
Per accettazione
Firma
Data:

Termini e Condizioni Generali del Gruppo Enel per Software e Servizi Cloud

Prima Edizione Valido dal 01/06/2016



Norme di sicurezza per l'utilizzo dei sistemi informatici di Enel

L'accesso ai sistemi informatici di proprietà del Gruppo Enel ed il relativo utilizzo devono essere attuati nel rispetto delle seguenti regole di sicurezza:

- la chiave di accesso ai sistemi informatici Enel deve essere utilizzata in modo esclusivamente personale. La relativa password deve essere tenuta rigorosamente segreta e cambiata almeno ogni 60 giorni;
- l'accesso al sistema informativo deve essere limitato ai componenti strumentali per l'espletamento delle attività previste dall'incarico, anche qualora le misure di sicurezza implementate non impediscano l'accesso ad altri componenti. Non è consentito utilizzare servizi di rete e collegare apparecchiature diverse da quelli necessari per lo svolgimento delle mansioni;
- le operazioni eseguite tramite i sistemi informatici di Enel non devono essere in violazione delle leggi dello Stato e della normativa internazionale;
- la stazione di lavoro utilizzata per lo svolgimento delle mansioni (fissa e/o portatile) non deve essere impiegata per collegamenti ad Internet diversi da quelli eventualmente resi disponibili da Enel:
- i PC portatili personali possono essere collegati alla rete dati Enel solo se provvisti di software antivirus aggiornato. In particolare, è necessario adottare tutte le possibili contromisure idonee ad impedire la diffusione di virus, worm, hoaxes, trojan e di altro software di natura illecita che possa causare interruzioni del servizio informatico;
- i testi e/o le immagini creati/trasmessi tramite i sistemi informatici di Enel non devono avere contenuti offensivi e/o indecorosi;
- le eventuali caselle di posta date in uso non devono essere impiegate per attuare azioni di "spamming" o per dare seguito alle catene telematiche (cosiddette catene di S. Antonio).

In relazione alle prescrizioni sopra esposte Enel si riserva il diritto di impedire utilizzi distorti delle proprie infrastrutture informatiche, fermo restando il rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti. Enel si riserva, inoltre, la possibilità di segnalare alla competente Autorità Giudiziaria ogni possibile violazione costituente reato.



ALLEGATO 6 ANNEX ITALIA

L 39/10 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea	12.2.2010
---	-----------

ALLEGATO

CLAUSOLE CONTRATTUALI TIPO («INCARICATI DEL TRATTAMENTO»)

Ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE per il trasferimento di dati personali a responsabili del trattamento stabiliti in paesi terzi che non garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati

Nome dell'organizzazione esp	ortatrice:		
Indirizzo:			
Tel	; Fax	; E-mail:	
Altre informazioni identificative	; :		
(«l'esportatore»)			
е			
Nome dell'organizzazione imp	ortatrice:		
Indirizzo:			
Tel	; Fax	; E-mail:	
Altre informazioni identificative	;		
(«l'importatore»)			

denominato ciascuno «parte» e congiuntamente «parti»,

HANNO CONVENUTO le seguenti clausole contrattuali («le clausole») al fine di prestare garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone per il trasferimento dall'esportatore all'importatore dei dati personali indicati nell'appendice 1.

Clausola 1

Definizioni

Ai fini delle presenti clausole:

- a) I termini «dati personali», «categorie particolari di dati», «trattamento», «responsabile del trattamento», «incaricato del trattamento», «interessato/persona interessata» e «autorità di controllo» hanno la stessa accezione attribuita nella direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati¹;
- b) con «esportatore» s'intende il responsabile del trattamento che trasferisce i dati personali;

Termini e Condizioni Generali del Gruppo Enel per Software e Servizi Cloud

¹ Le parti hanno facoltà di avvalersi delle definizioni di cui alla direttiva 95/46/CE nell'ambito della presente clausola se ritenuto preferibile ai fini del contratto.



- c) con «importatore» s'intende l'incaricato del trattamento stabilito in un paese terzo che s'impegni a ricevere dall'esportatore dati personali al fine di trattarli per conto e secondo le istruzioni dell'esportatore stesso, nonché a norma delle presenti clausole, e che non sia assoggettato dal paese terzo a un sistema che garantisca una protezione adeguata ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE;IT L 39/10 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 12.2.2010
- d) con «subincaricato» s'intende l'incaricato del trattamento designato dall'importatore o da altro suo subincaricato, che s'impegni a ricevere dall'importatore o da altro suo subincaricato dati personali al solo fine di trattarli per conto e secondo le istruzioni dell'esportatore, nonché a norma delle presenti clausole e del subcontratto scritto;
- e) con «normativa sulla protezione dei dati» si intende la normativa che protegge i diritti e le libertà fondamentali del singolo, in particolare il diritto al rispetto della vita privata con riguardo al trattamento di dati personali, applicabile ai responsabili del trattamento nello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore;
- f) con «misure tecniche e organizzative di sicurezza» s'intendono le misure destinate a garantire la protezione dei dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale o dall'alterazione, dalla diffusione o dall'accesso non autorizzati, segnatamente quando il trattamento comporta trasmissioni di dati all'interno di una rete, o da qualsiasi altra forma illecita di trattamento di dati personali.

Clausola 2

Particolari del trasferimento

I particolari del trasferimento, segnatamente le categorie particolari di dati personali, sono indicati nell'appendice 1 che costituisce parte integrante delle presenti clausole.

Clausola 3

Clausola del terzo beneficiario

- 1. L'interessato può far valere, nei confronti dell'esportatore, la presente clausola, la clausola 4, lettere da b) a i), la clausola 5, lettere da a) ad e) e da g) a j), la clausola 6, paragrafi 1 e 2, la clausola 7, la clausola 8, paragrafo 2, e le clausole da 9 a 12 in qualità di terzo beneficiario.
- 2. L'interessato può far valere, nei confronti dell'importatore, la presente clausola, la clausola 5, lettere da a) ad e) e g), la clausola 6, la clausola 7, la clausola 8, paragrafo 2, e le clausole da 9 a 12 qualora l'esportatore sia scomparso di fatto o abbia giuridicamente cessato di esistere, a meno che tutti gli obblighi dell'esportatore siano stati trasferiti, per contratto o per legge, all'eventuale successore che di conseguenza assume i diritti e gli obblighi dell'esportatore, nel qual caso l'interessato può far valere le suddette clausole nei confronti del successore.
- 3. L'interessato può far valere, nei confronti del subincaricato, la presente clausola, la clausola 5, lettere da a) ad e) e g), la clausola 6, la clausola 7, la clausola 8, paragrafo 2, e le clausole da 9 a 12 qualora sia l'esportatore che l'importatore siano scomparsi di fatto, abbiano giuridicamente cessato di esistere o siano divenuti insolventi, a meno che tutti gli obblighi dell'esportatore siano stati trasferiti, per contratto o per legge, all'eventuale successore che di conseguenza assume i diritti e gli obblighi dell'esportatore, nel qual caso l'interessato può far valere le suddette clausole nei confronti del successore. La responsabilità civile del subincaricato è limitata ai trattamenti da quello effettuati ai sensi delle presenti clausole.
- 4. Le parti non si oppongono a che l'interessato sia rappresentato da un'associazione o altra organizzazione, ove siffatta rappresentanza corrisponda alla esplicita volontà dell'interessato e sia ammessa dalla legislazione nazionale.



Clausola 4

Obblighi dell'esportatore

L'esportatore dichiara e garantisce quanto segue:

- a) che il trattamento, compreso il trasferimento, dei dati personali, è e continua ad essere effettuato in conformità di tutte le pertinenti disposizioni della normativa sulla protezione dei dati (e viene comunicato, se del caso, alle competenti autorità dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore) nel pieno rispetto delle leggi vigenti in quello Stato;
- b) che ha prescritto all'importatore, e continuerà a farlo per tutta la durata delle operazioni di trattamento, di trattare i dati personali trasferiti soltanto per suo conto e conformemente alla normativa sulla protezione dei dati e alle presenti clausole;
- c) che l'importatore fornirà sufficienti garanzie per quanto riguarda le misure tecniche e organizzative di sicurezza indicate nell'appendice 2;
- d) che, alla luce della normativa sulla protezione dei dati, le misure di sicurezza sono atte a garantire la protezione dei dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale o dall'alterazione, dalla diffusione o dall'accesso non autorizzati, segnatamente quando il trattamento comporta trasmissioni di dati all'interno di una rete, o da qualsiasi altra forma illecita di trattamento di dati personali, e che tali misure garantiscono un livello di sicurezza commisurato ai rischi inerenti al trattamento e alla natura dei dati da tutelare, tenuto conto della più recente tecnologia e dei costi di attuazione;
- e) che provvederà all'osservanza delle misure di sicurezza;
- f) che, qualora il trasferimento riguardi categorie particolari di dati, gli interessati sono stati o saranno informati prima del trasferimento, o immediatamente dopo, che i dati che li riguardano potrebbero essere trasmessi a un paese terzo che non garantisce una protezione adeguata ai sensi della direttiva 95/46/CE;
- g) di trasmettere all'autorità di controllo l'eventuale comunicazione presentata dall'importatore o dal subincaricato ai sensi della clausola 5, lettera b), e della clausola 8, paragrafo 3, qualora decida di proseguire il trasferimento o revocare la sospensione;
- che fornirà, su richiesta degli interessati, copia delle presenti clausole, esclusa l'appendice 2, e una descrizione generale delle misure di sicurezza, nonché copia dei subcontratti aventi ad oggetto il trattamento da effettuarsi in conformità delle presenti clausole, omettendo le informazioni commerciali eventualmente contenute nelle clausole o nel contratto;
- i) che, in caso di subcontratto, il subincaricato svolge l'attività di trattamento in conformità della clausola 11 garantendo un livello di protezione dei dati personali e dei diritti dell'interessato quanto meno uguale a quello cui è tenuto l'importatore ai sensi delle presenti clausole;
- j) che provvederà all'osservanza della clausola 4, lettere da a) ad i).

Clausola 5

Obblighi dell'importatore²

Disposizioni vincolanti della legislazione nazionale applicabile all'importatore che non vanno oltre quanto è necessario in una società democratica sulla base di uno degli interessi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE; in altri termini, le restrizioni necessarie alla salvaguardia della sicurezza dello Stato, della difesa, della pubblica sicurezza, della prevenzione, della ricerca, dell'accertamento e del perseguimento di infrazioni penali o di violazioni della deontologia delle professioni regolamentate, di un rilevante interesse economico o finanziario dello Stato, della protezione della persona cui si riferiscono i dati o dei diritti o delle libertà altrui, non sono in contraddizione con le clausole contrattuali tipo. Costituiscono esempi di disposizioni vincolanti che non vanno oltre quanto è necessario in una società democratica le sanzioni internazionalmente riconosciute, gli obblighi di informazione in materia fiscale o contro il riciclaggio di capitali.



L'importatore dichiara e garantisce quanto segue:

- a) di trattare i dati personali esclusivamente per conto e secondo le istruzioni dell'esportatore, nonché a norma delle presenti clausole, e di impegnarsi a informare prontamente l'esportatore qualora non possa per qualsiasi ragione ottemperare a tale disposizione, nel qual caso l'esportatore ha facoltà di sospendere il trasferimento e/o risolvere il contratto;
- di non avere motivo di ritenere che la normativa ad esso applicabile impedisca di seguire le istruzioni dell'esportatore o di adempiere agli obblighi contrattuali, e di comunicare all'esportatore, non appena ne abbia conoscenza, qualsiasi modificazione di tale normativa che possa pregiudicare le garanzie e gli obblighi previsti dalle presenti clausole, nel qual caso l'esportatore ha facoltà di sospendere il trasferimento e/o di risolvere il contratto;
- di aver applicato le misure tecniche e organizzative di sicurezza indicate nell'appendice 2 prima di procedere al trattamento dei dati personali trasferiti;IT L 39/12 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 12.2.2010;
- d) che comunicherà prontamente all'esportatore:
 - i) qualsiasi richiesta giuridicamente vincolante presentata da autorità giudiziarie o di polizia ai fini della comunicazione di dati personali, salvo che la comunicazione sia vietata da norme specifiche, ad esempio da norme di diritto penale miranti a tutelare il segreto delle indagini;
 - ii) qualsiasi accesso accidentale o non autorizzato; e
 - iii) qualsiasi richiesta ricevuta direttamente dagli interessati cui non abbia risposto, salvo che sia stato autorizzato a non rispondere;
- e) che risponderà prontamente e adeguatamente a tutte le richieste dell'esportatore relative al trattamento dei dati personali soggetti a trasferimento e che si conformerà al parere dell'autorità di controllo per quanto riguarda il trattamento dei dati trasferiti;
- f) che sottoporrà i propri impianti di trattamento, su richiesta dell'esportatore, al controllo dell'esportatore o di un organismo ispettivo composto da soggetti indipendenti, in possesso delle necessarie qualificazioni professionali, vincolati da obbligo di riservatezza e selezionati dall'esportatore, eventualmente di concerto con l'autorità di controllo;
- g) che fornirà, su richiesta degli interessati, copia delle presenti, esclusa l'appendice 2, e una descrizione generale delle misure di sicurezza qualora gli interessati non siano in grado di ottenerne copia direttamente dall'esportatore, o copia dei subcontratti del trattamento, omettendo le informazioni commerciali contenute nelle clausole o nel contratto;
- che, in caso di subcontratto, ha provveduto a informare l'esportatore e ha da questi ottenuto il consenso scritto;
 - i) che il subincaricato svolgerà l'attività di trattamento in conformità della clausola 11;
 - j) che invierà prontamente all'esportatore copia dei subcontratti conclusi ai sensi delle presenti clausole.

Clausola 6

Responsabilità

- 1. Le parti convengono che l'interessato che abbia subito un pregiudizio per violazione degli obblighi di cui alla clausola 3 o alla clausola 11 ad opera di una parte o del subincaricato ha diritto di ottenere dall'esportatore il risarcimento del danno sofferto.
- Qualora l'interessato non sia in grado di proporre l'azione di risarcimento di cui al paragrafo 1 nei confronti dell'esportatore per violazione di uno degli obblighi di cui alla clausola 3 o alla clausola 11 ad opera dell'importatore o del subincaricato, in quanto l'esportatore sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, l'importatore riconosce all'interessato stesso il diritto di agire nei suoi confronti così come se

Termini e Condizioni Generali del Gruppo Enel per Software e Servizi Cloud

- 41 -



egli fosse l'esportatore, a meno che tutti gli obblighi dell'esportatore siano stati trasferiti, per contratto o per legge, all'eventuale successore, nel qual caso l'interessato può far valere i suoi diritti nei confronti del successore.

L'importatore non può far valere la violazione degli obblighi ad opera del subincaricato al fine di escludere la propria responsabilità.

3. Qualora l'interessato non sia in grado di agire in giudizio, ai fini dei paragrafi 1 e 2, nei confronti dell'esportatore o dell'importatore per violazione di uno degli obblighi di cui alla clausola 3 o alla clausola 11 ad opera del subincaricato, in quanto sia l'esportatore che l'importatore siano scomparsi di fatto, abbiano giuridicamente cessato di esistere o siano divenuti insolventi, il subincaricato riconosce all'interessato stesso il diritto di agire nei suoi confronti per quanto riguarda i trattamenti da quello effettuati ai sensi delle presenti clausole così come se egli fosse l'esportatore o l'importatore, a meno che tutti gli obblighi dell'esportatore o dell'importatore siano stati trasferiti, per contratto o per legge, all'eventuale successore, nel qual caso l'interessato può far valere i suoi diritti nei confronti del successore. La responsabilità del subincaricato è limitata ai trattamenti da quello effettuati ai sensi delle presenti clausole.

Clausola 7

Mediazione e giurisdizione

- L'importatore dichiara che qualora l'interessato faccia valere il diritto del terzo beneficiario e/o chieda il risarcimento dei danni in base alle presenti clausole, egli accetterà la decisione dello stesso interessato:
 - a) di sottoporre la controversia alla mediazione di un terzo indipendente o eventualmente dell'autorità di controllo;
 - b) di deferire la controversia agli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore.
- Le parti dichiarano che la scelta compiuta dall'interessato non pregiudica i diritti sostanziali o
 procedurali spettanti allo stesso relativamente ai rimedi giuridici previsti dalla normativa
 nazionale o internazionale.

Clausola 8

Collaborazione con le autorità di controllo

- 1. L'esportatore si impegna a depositare una copia del presente contratto presso l'autorità di controllo, qualora questa ne faccia richiesta o qualora il deposito sia prescritto dalla normativa sulla protezione dei dati.
- 2. Le parti dichiarano che l'autorità di controllo ha il diritto di sottoporre a controlli l'importatore e i subincaricati nella stessa misura e secondo le stesse modalità previste per l'esportatore dalla normativa sulla protezione dei dati.
- 3. L'importatore informa prontamente l'esportatore dell'esistenza di disposizioni normative applicabili all'importatore o ai subincaricati, che impediscono di sottoporli a controlli ai sensi del paragrafo 2. In tale ipotesi l'esportatore ha facoltà di prendere le misure di cui alla clausola 5, lettera b).

Clausola 9

Legge applicabile

Le presenti clausole sono soggette alla legge dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore, ossia



Clausola 10

Modifica del contratto

Le parti si impegnano a non alterare o non modificare le presenti clausole. Ciò non osta a che le parti inseriscano altre clausole commerciale ritenute necessarie, purché non siano in contrasto con le clausole.

Clausola 11

Subcontratto

- 1. L'importatore non può subcontrattare i trattamenti effettuati per conto dell'esportatore ai sensi delle presenti clausole senza il previo consenso scritto dell'esportatore stesso. L'importatore che, con il consenso dell'esportatore, affidi in subcontratto l'esecuzione degli obblighi ai sensi delle presenti clausole stipula, a tal fine, con il subincaricato un accordo scritto che imponga a quest'ultimo gli obblighi cui è egli stesso tenuto in virtù delle clausole³. L'importatore rimane pienamente responsabile nei confronti dell'esportatore per l'inadempimento, da parte del subincaricato, degli obblighi di protezione dei dati previsti dall'accordo scritto.
- 2. Nell'accordo scritto tra l'importatore e il subincaricato è inserita la clausola del terzo beneficiario, di cui alla clausola 3, a favore dell'interessato che non sia in grado di proporre l'azione di risarcimento di cui alla clausola 6, paragrafo 1, nei confronti dell'esportatore o dell'importatore in quanto l'esportatore e l'importatore siano entrambi scomparsi di fatto, abbiano giuridicamente cessato di esistere o siano divenuti insolventi, e nessun successore abbia assunto, per contratto o per legge, l'insieme dei loro obblighi. La responsabilità civile del subincaricato è limitata ai trattamenti da quello effettuati ai sensi delle presenti clausole.
- 3. Le disposizioni sulla protezione dei dati ai fini del subcontratto di cui al paragrafo 1 sono soggette alla legge dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore, ossia
- 4. L'esportatore tiene un elenco dei subcontratti conclusi ai sensi delle presenti clausole e comunicati dall'importatore a norma della clausola 5, lettera j), e lo aggiorna almeno una volta all'anno. L'elenco sarà tenuto a disposizione dell'autorità di controllo dell'esportatore.

Clausola 12

Obblighi al termine dell'attività di trattamento dei dati personali

- 1. Le parti convengono che al termine dell'attività di trattamento l'importatore e il subincaricato provvedono, a scelta dell'esportatore, a restituire a quest'ultimo tutti i dati personali trasferiti e le relative copie ovvero a distruggere tali dati, certificando all'esportatore l'avvenuta distruzione, salvo che gli obblighi di legge impediscano di restituire o distruggere in tutto o in parte i dati personali trasferiti. In questo caso, l'importatore si impegna a garantire la riservatezza dei dati personali trasferiti e ad astenersi dal trattare di propria iniziativa tali dati.
- 2. L'importatore e il subincaricato si impegnano a sottoporre a controllo i propri impianti di trattamento su richiesta dell'esportatore e/o dell'autorità di controllo, ai fini della verifica dell'esecuzione dei provvedimenti di cui al paragrafo 1.

Per conto dell'esportatore:

Cognome	e nor	ne:

Termini e Condizioni Generali del Gruppo Enel per Software e Servizi Cloud

³ Tale prescrizione può considerarsi soddisfatta qualora il subincaricato sottoscriva il contratto concluso tra l'esportatore e l'importatore ai sensi della presente decisione



Qualifica:
Indirizzo:
Altre informazioni necessarie per convalidare il contratto:
Firma
(timbro dell'organizzazione)
Per conto dell'importatore:
Cognome e nome:
Qualifica:
Indirizzo:
Altre informazioni necessarie per convalidare il contratto:
Firma
(timbro dell'organizzazione)
Appendice 1
Alle clausole contrattuali tipo
La presente appendice costituisce parte integrante delle clausole contrattuali e deve essere compilata e sottoscritta dalle parti
(Gli Stati membri hanno facoltà di integrare o specificare ulteriormente, conformemente alle rispettive procedure nazionali, qualsiasi altra informazione che debba fare parte della presente appendice)
Esportatore
(specificare brevemente le attività pertinenti al trasferimento):
Importatore

Termini e Condizioni Generali del Gruppo Enel per Software e Servizi Cloud

Prima Edizione Valido dal 01/06/2016 - 44 -



(specificare brevemente le attività pertinenti al trasferimento):
Interessati
I dati personali trasferiti interessano le seguenti categorie di persone (specificare):
Categorie di dati oggetto di trasferimento
I dati trasferiti interessano le seguenti categorie di dati (specificare):
Categorie particolari di dati (se del caso)
Il trasferimento interessa le seguenti categorie particolari di dati (specificare):
Trattamento
I dati personali trasferiti saranno sottoposti alle seguenti attività principali di trattamento (specificare):



L'ESPORTATORE
Nome:
Firma del rappresentante autorizzato
L'IMPORTATORE
Nome:
Firma del rappresentante autorizzato



Appendice 2

alle clausole contrattuali tipo

La presente appendice costituisce parte integrante delle clausole contrattuali e deve essere compilata e sottoscritta dalle parti

	e delle lettera									con	formita	à della

CLAUSOLA ESEMPLIFICATIVA DI INDENNIZZO (FACOLTATIVA)

Responsabilità

Le parti convengono che se una di esse viene riconosciuta responsabile di una violazione delle clausole commessa dall'altra parte, quest'ultima, nei limiti della sua responsabilità, è tenuta a indennizzare la prima per ogni costo, onere, danno, spesa o perdita sostenuti.

Tale indennizzo è subordinato al fatto che:

- l'esportatore informi prontamente l'importatore in merito alle istanze presentate;
- b) l'importatore abbia la possibilità di collaborare con l'esportatore nella difesa e nella risoluzione della controversia⁴.

⁴ Il paragrafo sulla responsabilità è facoltativo.



ALLEGATI "RESPONSABILITA" SOLIDALE"



ALLEGATO B1

um	Cognome e Nome ^(§)	Codice fiscale	Percentuale di tempo dedicato al Contratto	contratto di	Inquadra mento e qualifica	CNL	Data di assunzion e	Matricola aziendale INPS o eventuali altre casse previdenziali	assicurativa territoriale (P.A.T.) INAII	Variazione (°) I (Inserito) U (Uscito)	Data Variazio ne

Totale lavoratori:

Si alloga la coguente documentazione

oi allega	a a seguente documentazione
	conia dell'agtratta del libra unica (LTIL) in base alla permetiva vigante (de riferira si coli deti enegrafici, con l'acclusione dei deti retributivi e

copia dell'estratto del libro unico (LUL) in base alla normativalle presenze), firmato dal rappresentante legale dell'impresa	a vigente (da riferire ai soli dati anagrafici, con l'esclusione dei dati retributivi e di quelli relativ
	a (Comunicazione Obbligatoria Unificato UniLAV) ovvero copia della denuncia all'INPS/INAIL en caso di lavoratori in distacco, copie delle lettere di distacco e copia della comunicazione cone copia del contratto di somministrazione.
ove non già acquisito d'ufficio da Enel, documento unico rilasciato dall'Inps, dall'Inail e da eventuali altre casse previde	aggiornato di regolarità contributiva (c.d. DURC) ovvero il certificato di regolarità contributiva enziali per quanto di rispettiva competenza.
dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualif comparativamente più rappresentative, applicato ai lavorator	ica e una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle Organizzazioni sindacal dipendenti ^(%) .
, N	(firma Fornitore/subappaltatore)

^(§) In caso di utilizzo di lavoratori extracomunitari in distacco, dovrà essere consegnata anche la documentazione idonea richiesta dalla legge attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio di attività lavorativa in Italia (es permesso di soggiorno, nulla osta, ecc.).

^(^) In caso di utilizzo di forme contrattuali diverse da quelle di lavoro subordinato alle sue dipendenze, l'Appaltatore è tenuto ad evidenziare la tipologia contrattuale (es. distacco, somministrazione, collaborazione a progetto, ecc), decorrenza e durata, e qualora l'Appaltatore non sia titolare del rapporto di lavoro dovrà altresì indicare il datore di lavoro del dipendente utilizzato, specificando in questi casi se trattasi di, somministrazione, distacco e darne evidenza nella compilazione delle ulteriori voci della tabella (da compilare con riferimento al reale datore di lavoro).

⁽e) Da compilare in caso di variazioni successive dei lavoratori impegnati nell'appalto: indicare "l" per i lavoratori inseriti come addetti all'appalto (e non compresi nell'elenco iniziale o successivo) o "U" per i lavoratori usciti (inseriti nell'elenco iniziale o successivo ma che non sono più addetti all'appalto) specificando la data di decorrenza della variazione nella colonna successiva.

^(%) Tale consegna è richiesta solo per le opere rientranti nell'ambito di applicazione del titolo IV (cantieri temporanei o mobili) del D.lgs n. 81/2008, in conformità a quanto previsto dall'art. 90 del citato D.lgs. ("dichiarazione dell'organico medio annuo distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL, e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti").



ALLEGATO C1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(Artt. 2 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

II/La C.F	sottoscritto/a	, le	egale rappres	, nato entante del/la	o/a a,	il, con sede in					
		qualità di	Fornitore/subap	paltatore del Cor	ntratto di(:)	,					
stipula	stipulato con, in data, consapevole delle sanzioni penali nel caso c										
		e di formaz	zione o uso di a	tti falsi, richiamate	dall'art. 76 del D.P.R. 28	dicembre 2000, n.					
445 (+).										
				DICHIARA							
1.	di aver correttamente erogato le retribuzioni ed effettuato e versato i contributi previdenziali ed assicurativi, l'accantonamento TFR (anche se eventualmente devoluto su indicazione del lavoratore a fondi di previdenza complementare), le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente in relazione a soggetti di seguito elencati, impegnati nell'esecuzione del Contratto di cui sopra relativamente al periodo dal (gg/mm/aaaa) al(gg/mm/aaaa)(*).										
mese	e anno di riferi	mento (n	nm/aaaa) (^)								
Cogno	ome e nome		Importo	Importo contributi	Importo contributi	Accantonamento					
lavora		Codice	retribuzione	Previdenziali	Assicurativi dovuti (&)	TFR					
nel Co	ontratto	Fiscale	lorda mensile	Previdenziali	Assiculativi dovuti(a)	IFK					
	Totale										
mese e anno di riferimento(mm/aaaa) n Elenco dei versamenti con modelli F24 (da allegare)											
gg. m	nese anno	Importo)	Ricevute di add	ebito						
(*) inserire protocollo identificativo dell'appalto (+) Art. 76, commi 1 e 2, DPR 28 dicembre 2000, n. 445: "1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente Testo Unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2.l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso." Deve essere inserito il periodo di esecuzione del contratto di appalto relativo alle mensilità antecedenti a quella in cui è fissato il termine per il pagamento del corrispettivo/rata del contratto di appalto; in caso di saldo finale la dichiarazione deve riferirsi anche all'ultimo mese di esecuzione dell'appalto. (*) Il prospetto deve essere compilato con riferimento alle retribuzioni di ciascuno dei mesi indicati nel periodo di riferimento. Deve essere indicato il premio INAIL accantonato in ciascun mese per ogni lavoratore da versare in sede di auto liquidazione.											
	Termini e Condizioni Generali del Gruppo Enel per Software e Servizi Cloud										



	_//	€	-		n.	del			ANNEX	V ITALIA
gg.	mese anno	Importo		Rice	vute di	addebito)			
	_//	€		n.	del					
2.		contributiva attestata del servizio affidato.	dal	Durc è	riferita	anche	ai	soggetti	impiegati	nell'esecuzione
		, lì	-							
			(fi	rma del l	egale ra	ppreser	ntar	nte del Fo	rnitore/sub	pappaltatore)

Allegare fotocopia del documento di identità (in corso di validità)

Trattamento dei dati personali

Ai sensi della legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali , si informa che i dati forniti verranno trattati da Enel/Fornitore in base alle previsioni del Contratto/subappalto e per le finalità in esse indicate. Ai sensi della predetta normativa, Ella ha diritto di accedere ai propri dati chiedendone a Enel/Fornitore la correzione, l'integrazione, o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.



ALLEGATO D1 (IN ALTERNATIVA AL C1)

ASSEVERAZIONE DEL PROFESSIONISTA

	,	residente	in			, Codice fiscale				
			···	, via	n ca	ap,				
	responsabile dell'assistenza fiscale del centro di cui all'art. 35, comma 1, D.lgs 9 luglio 1997, n. 241 sito in									
F -	abilitato all'esercizio della professione di cui all'articolo 3, comma 3 , lettera a) del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in quanto iscritto all'Albo/Ordine/ deidella Provincia di con il n, ovvero alla Sezione A/Sezione B dell'Albo, con studio in									
relativamente al Contratto/subappalto(:) stipulato in data, tra il Enel/Fornitore e il Fornitore/subappaltatore										
				ASSEVERA						
che il /la Fornitore/subappaltatore ha erogato le retribuzioni ed ha correttamente effettuato e versato i contributi previdenziali ed assicurativi, l'accantonamento TFR (anche se eventualmente devoluto su indicazione del lavoratore a fondi di previdenza complementare), le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente in relazione ai soggetti di seguito elencati, impegnati nell'esecuzione del Contratto di cui sopra relativamente al periodo dal (gg/mm/aaaa)al(gg/mm/aaaa) (*). mese e anno di riferimento(mm/aaaa) (^)										
Cognor	ome e nome	Codice	Importo	Importo contributi	Importo contributi	Accantonamento				
lavorate Contrat	ore impiegato ne tto	Fiscale	retribuzione lorda mensile	Previdenziali	Assicurativi dovuti(&)	TFR				
	Totale									
(*) Inserire (*) Deve es corrispet	ettivo/rata del contratto di ag	con mode l'appalto. esecuzione del opalto; in caso d	elli F24 contratto di appalto relati		i a quella in cui è fissato il tern no mese di esecuzione dell'app					



gg. mes	e anno	Importo	Ricevute di	addebito				
/		€	n.	del				
gg. mes	e anno	Importo	Ricevute di	addebito				
/.	/	€	n.	del				
	, lì							
timbro professionale e firma del Professionista								



ALLEGATO TECNICO

1. COLLEGAMENTO PIATTAFORMA INFORMATICA DEL SISTEMA DI RESPONSABILITA SOLIDALE

La fornitura dei documenti relativi alla Responsabilità Solidale avviene grazie all'utilizzo di una piattaforma informatica su Internet denominata SRS (Sistema di Responsabilità Solidale).

Tale piattaforma informatica è il punto di interazione tra il Fornitore terzo e l'unità Enel che si occupa dei controlli relativi alla Responsabilità Solidale; permette quindi al Fornitore il caricamento dei documenti che deve fornire ad Enel e ricevere le informazioni di ritorno in merito alle fasi del controllo.

La costante attenzione al miglioramento continuo dei processi, mirata al raggiungimento di una migliore sinergia tra Enel e il Fornitore terzo, ha determinato la scelta di rendere disponibile al Fornitore l'accesso al sistema di gestione direttamente via Web.

Per l'accesso al sistema è necessario effettuare la registrazione sul Portale ed essere abilitati all'utilizzo della applicazione, come meglio di seguito specificato.

1.1. ACCESSO IN APPLICAZIONE SRS

Le credenziali di accesso al sistema SRS saranno comunicate da Enel mentre le istruzioni di registrazione al sistema SRS tramite il portale web (https://www.enel.intesa.it/ENELRS) sono riportate in uno specifico documento (Manuale_utente_SRS_Appaltatore), scaricabile dal portale stesso all'atto della prima connessione al sistema. Ad integrazione del manuale sarà disponibile, sempre sul portale, una "Guida per l'Appaltatore", orientata sugli aspetti più di sostanza ed operativi.

I due documenti (Manuale e Guida dell'Appaltatore) informano in modo completo circa gli aspetti operativi di competenza del Fornitore terzo; data l'estrema semplicità delle funzionalità non sono previsti corsi di formazione per l'utilizzo del sistema SRS.

Enel metterà a disposizione due caselle e-mail a cui scrivere per eventuali problemi nell'accesso (casella di supporto tecnico) e nell'utilizzo della funzionalità (casella di supporto applicativo).

1.2. DOTAZIONE INFORMATICA

Per un corretto utilizzo dell'applicazione con buon risultato di performance, il Fornitore dovrà dotarsi di postazioni di lavoro con i seguenti requisiti minimi:

- x86 PC Compatibile (32 o 64 bit) con una memoria minima di 1 GB di RAM
- Browser: Microsoft Internet Explorer con versione 6 o successive oppure Mozilla Firefox con versione 7 o successive
 - Collegamento ad internet veloce (ADSL)

Le dotazioni informatiche, prima del rilascio dell'autorizzazione ad operare sul sistema SRS, potranno essere oggetto di verifica ispettiva da parte di personale qualificato Enel.

1.3. FIRMA ELETTRONICA DIGITALE

Poiché tutti i documenti da inviare ad Enel tramite il Portale SRS dovranno essere firmati digitalmente, il Fornitore terzo dovrà essere in possesso di una firma digitale.



I kit per la firma digitale possono essere acquistati presso un certificatore accreditato; per ulteriori informazioni si veda il sito dell'Ente nazionale per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, alle seguenti pagine:

- http://www.digitpa.gov.it/firma-digitale-certificatori-accreditati
- http://www.digitpa.gov.it/firma-elettronica/liste-certificati

1.4. ONERI ECONOMICI A CARICO DEL FORNITORE

L'acquisizione delle attrezzature per postazioni informatiche sono a totale cura e spese del Fornitore.

Sono inoltre a carico del Fornitore gli oneri per la configurazione dei dispositivi stessi ed inoltre i canoni del servizio ADSL per accesso via web alla applicazione SRS.

Qualora, per il corretto funzionamento dei dispositivi informatici, sia necessario l'intervento da parte di Enel (ad es, per la installazione di software o patch), il Fornitore sarà tenuto a collaborare con Enel per l'esecuzione delle dovute operazioni di configurazione/installazione.

1.5. ONERI ECONOMICI A CARICO DI ENEL

Gli oneri per l'acquisizione delle licenze di utilizzo dei programmi applicativi ed il servizio di assistenza tecnica e applicativa sono a carico di Enel.